

Saverio Gentile

L'applicazione del *Code de commerce* in Calabria e l'emersione di un interessante tassello inedito relativo alla Commissione di Murat del 1814

SOMMARIO: 1. Il *Code de commerce* tra vecchie e nuove letture – 2. L'Europa non finisce a Napoli. Il Tribunale di commercio di Monteleone: itinerari giurisprudenziali (1812) – 3. L'ultima Commissione francese a Napoli e le *Osservazioni* al *Code de commerce* delle Corti calabresi ovvero Pothier in Calabria (1814)

ABSTRACT: After treating the positions of historiography historical-legal of the Commercial Code (1807), this article analyzes the unpublished judgments of the Commercial court of Monteleone in Calabria (1812). Finally, it deals with the "Observations" on the Code of Calabria's courts (1814). This contribution is the result of an extensive research of archive.

KEYWORDS: Code de commerce (1807) - Commercial court of Monteleone (1812) - Observations of Calabria's courts (1814)

1. Il *Code de commerce* tra vecchie e nuove letture

Consacrato l'individualismo borghese nella novella tavola della legge napoleonica, al legislatore francese non restava, per portare a compimento il suo progetto, che disciplinare la trama fitta dei rapporti economici. Il *Code de commerce* del 1807 costituì, con ogni evidenza, il sigillo imperiale della (e alla) pace giuridica borghese¹.

Una volta di più, fu la volontà di Napoleone a imporsi: a quello che sarebbe presto divenuto il *Code de commerce*, infatti, l'*Empereur* rivolse attenzioni e pensieri sin «dal fondo della Prussia e della Polonia», attendendovi «nell'intervallo delle battaglie²». «Meraviglie» di un genio³, preoccupato soprattutto di «scoraggiare, colpendoli con sanzioni esemplari, i

¹ A. J. Arnaud, *La paix bourgeoise*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", II (1973), p. 147-176. Potremmo allora forse asserire, con F. Furet e D. Richet, *La Rivoluzione francese*, I, Roma-Bari 1991, p. 133, che, per il diritto, «comincia la storia della società borghese, non quella del paradiso della fraternità», come poi ha rimarcato P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, p. 149-153 (almeno). Ma di tale ultimo autore si veda pure la raccolta di saggi che possono con profitto leggersi in Id., *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998. Circa quello che è stato definito «l'impatto della questione sociale nel giuridico», G. Cazzetta, *Critiche sociali al codice e crisi del modello ottocentesco di unità del diritto*, in P. Cappellini – B. Sordi (curr.), *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Milano 2002, pp. 309-348. Acute riflessioni in J. Ellul, *Storia delle istituzioni*, III, *L'età moderna e contemporanea: dal XVI al XIX secolo*, Milano 1976, p. 305 ove si asserisce che, con l'uguaglianza giuridica, «la scomparsa degli ordini sottolinea più marcatamente la comparsa delle classi sociali. Queste ora assumono il loro vero carattere. La società egualitaria è in effetti una società a struttura spontanea di classi divise, non secondo un ordine giuridico, ma secondo una gerarchia economica e psicologica».

² J. G. Locré, *Legislazione civile commerciale e criminale ossia commentario e compimento dei Codici francesi opera del barone Locré*, I, Napoli 1840, p. 106.

³ «Ed è meraviglioso notare che anche nei momenti più critici (...), quando nell'interno della Polonia il grande conquistatore fronteggiava i Russi e doveva applicare tutto sé stesso alle questioni militari, esso trovava momenti per meditare al Codice di commercio ed inviare pareri e consigli per la redazione definitiva del medesimo», A. Segre, *Storia del commercio*, II, *L'età contemporanea (1789-1922)*, Torino-Genova 1923, p. 598. Sul ruolo di Napoleone nelle vicende in parola si rinvia a M. J. Tulard, *ad vocem*, in J. Tulard (sous la direction de), *Dictionnaire Napoléon*, Paris 1989, p. 432, nonché, ovviamente, ad A. Padoa Schioppa, *Napoleone e il Code de commerce* ora in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 2011, p. 89-112 donde,

fallimenti clamorosi di quegli anni, molti dei quali dolosi⁴» ma certo anche sollecitato da «bisogni profondi che erano maturati già nel corso dell'*ancien régime*⁵», di cui offrono testimonianza i *cabiers de doléances* approntati nell'imminenza degli Stati generali ottantanovardi⁶. Come dire che nella storia (anche giuridica) non si inventa mai nulla.

Risulta ben nota la storia esterna di questo Codice, con i vari passaggi che l'hanno caratterizzata⁷. Parimenti conosciuti la scarsa attenzione e il limitato interesse scientifico da esso subiti⁸. Inoltre, il giudizio, in sede storiografica, su questa frazione della codificazione francese non è stato particolarmente lusinghiero. Tutt'altro⁹. Ciò per non

ricordato il suo «ruolo di iniziativa, di indirizzo e di controllo» (p. 89), tra l'altro, s'apprende (p. 107) che N. partecipò a un numero ben più ridotto di sedute del Consiglio di Stato rispetto a quanto non avesse fatto per il Codice civile. Più specificamente, Napoleone si interessò alle questioni relative all'arresto interinale del fallito, alla rivendicazione commerciale ed alla sottoscrizione di cambiali da parte di non commercianti (pp. 92-106). Tutte questioni, come ognuno vede, con forti implicazioni sociali ed economiche.

⁴ A. Padoa Schioppa, *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1915)*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., p. 73.

⁵ U. Petronio, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, in C. Angelici - M. Caravale - L. Moscati - U. Petronio - P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, p. 7.

⁶ *Ivi*, p. 6. Sul ruolo dei *cabiers* si veda A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, II, Milano 2005, p. 612 (in realtà il paragrafo recante come titolo *Il Codice di commercio (1807)*, e coprente le pagine 611-617 del manuale, era stato redatto, come si legge in nota a p. 611, da Antonio Padoa Schioppa a causa della improvvisa scomparsa di Adriano Cavanna).

⁷ Durante il Consolato l'impulso alla codificazione del diritto commerciale fu opera di Jean Antoine Claude Chaptal, Ministro dell'Interno. Questi propose al primo Console di nominare una Commissione avente lo scopo di redigere un progetto di *Code de commerce*. Ciò avvenne con decreto 13 germinale anno IX (3 aprile 1801). La Commissione, di cui era Presidente Philippe Joseph Gorneau, terminò i suoi lavori otto mesi appresso. A questo che fu detto primo progetto Gorneau seguì, dopo le osservazioni della corte di Cassazione, delle corti di Appello, dei Tribunali e dei Consigli di commercio, un secondo progetto Gorneau (1803) che venne trasmesso al Conseil d'Etat ed ivi esaminato prima dalla sezione dell'Interno e poi dall'Assemblea generale, che lo discusse dal novembre 1806 al settembre 1807. Seguirono i passaggi al Corps Législatif, al Tribunato e quindi nuovamente al Corps Législatif. Fu stabilito che il *Code de commerce* entrasse in vigore l'1 gennaio 1808. Su tutto ciò, A. Padoa Schioppa, *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia*, cit., pp. 66-78 ma si tenga presente pure F. Valente, *La naissance du Code de commerce napoléonien*, in C. Saint-Alary-Houin (sous la direction de), *Qu'en est-il du Code de commerce 200 ans après? Etat des lieux et projections*, Toulouse 2009, pp. 15-38

⁸ Lo avvertiva nel suo pionieristico studio L. Berlinguer, *Sui progetti di Codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808); considerazioni su un inedito di D. A. Azuni*, Milano 1970, p. 21 (e nota n. 29) e lo ribadiva nel dicembre 1991 in riferimento alla «legislazione commercialistica dell'Europa moderna» Antonio Padoa Schioppa nelle prime righe (p. 7) della *Prefazione* alla sua raccolta di saggi citata alla precedente nota n. 4.

⁹ Già il ricordato barone Locré, ripercorrendo la Storia del Codice di commercio, si era dimandato: «ma in fine questo Codice è buono? è cattivo? E' l'uno e l'altro: buono nelle disposizioni che ha tolte dalle leggi anteriori, di cui ha saputo migliorarne qualcuna, e che ha riunito e disposte in un piano regolare; cattivo in quelle parti, che sono di sua invenzione. Voglio dire del libro *de' fallimenti*, che era il suo oggetto principale e che interamente gli appartiene. Vi si trovano per certo disposizioni giustissime e savissime. (...) Ma il vizio stà nel sistema dell'amministrazione. In teoria, nulla di più seducente di questo sistema: nulla di più disastroso nella sua pratica. L'esperienza l'ha dimostrato e lo dimostra ogni giorno», J. G. Locré, *Legislazione civile commerciale e criminale ossia commentario e compimento dei Codici francesi opera del barone Locré*, cit., pp. 108-109. Anche in Id., *Storia dei codici francesi tratta dall'opera del barone Locré che ha per titolo La legislazione civile, commerciale e penale della Francia*, Napoli, 1932, pp. 61. Ad esempio, un grande civilista francese appariva quasi sprezzante quando asseriva che «le Code de commerce n'est pas comparable au Code civil, c'est une oeuvre d'une valeur médiocre. (...) Le plus grave défaut du Code est de reproduire presque servilement le droit du passé», G. Ripert, *Traité élémentaire de droit commercial*, Paris 1948, p. 14-15. Del medesimo autore si

meno di tre ordini di ragioni principali. Innanzi tutto, a causa di un peso, e di un legame, con la tradizione giuridica precedente – ed essenzialmente con le *Ordonnances* luigiane-colbertine del 1673 e del 1681¹⁰ – probabilmente sovrastimato¹¹. Si scontava, poi, l'ingeneroso confronto con l'inarrivabile e blasonatissimo *Code civil*: un modello oltre che, *ça va sans dire*, giuridico, letterario, sol si ponga mente alla celebre osservazione di Marie Henri Beyle¹². Infine, ad esso si imputava una insoddisfacente lettura della realtà economica quasi che il legislatore avesse scattato la sua fotografia (giuridica) nel 1807 con l'obiettivo ben puntato sul passato, anziché sul futuro¹³. Un Codice nato morto, in buona sostanza¹⁴.

In realtà, a conoscere ed aver presente la storiografia storico-giuridica, ci si avvede che Giovanni Tarello, e già nell'ormai lontano 1970, aveva senza mezzi termini e con acume definito «superficiale¹⁵» l'opinione, poi andata corroborandosi, secondo cui l'opera dei codificatori napoleonici in materia di diritto commerciale sarebbe stata del tutto, o quasi, tributaria della vetusta e nobile (sovrana) tradizione. Aveva insomma già colto quello che, anche a parere di chi scrive, risultava il passaggio storico fondamentale. Quel Codice frettolosamente bistrattato, infatti, non era se non il risultato di due accadimenti letteralmente rivoluzionari e dalle conseguenze gravide di implicazioni. Si allude, con ogni evidenza, ai decreti dell'Assemblea costituente con cui essa, perseguendo nel suo credo di egualitarismo e individualismo, aveva disposto la soppressione delle tradizionali corporazioni di arti e di mestieri (agosto 1789 e marzo 1791) nonché proclamato la libertà dei commerci e delle industrie (marzo 1791 e giugno 1791)¹⁶. La clessidra del controllo,

veda pure *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Parigi 1951, p. 16.

¹⁰ Su cui, almeno, I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 120-124 nonché R. Van Caenegem, *Introduzione storica al diritto privato*, Bologna, 2007, p. 117.

¹¹ *Ex plurimis*, H. Mariage, *Evolution historique de la législation commerciale. De l'ordonnance de Colbert à nos jours 1673 – 1949*, Parigi 1951, p. 126 ove può, tra l'altro, leggersi che «le code n'est que l'ordonnance de Colbert retouchée et rajeunie». Si veda pure P. Bonfante, *Lezioni di storia del commercio*, Milano 1982, p. 231.

¹² In una lettera del 1840 a un altro gigante della letteratura francese, Honoré de Balzac, non aveva esitato ad affermare: «scrivendo la *Chartreuse*, per prendere il tono, leggevo ogni mattina due o tre pagine del codice civile». Lo ricorda, tra gli altri, A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa, cit.*, p. 565 ove si legge che questo non è l'unico riferimento di Stendhal al Codice. Infatti, in una lettera a Sainte-Beuve (21 dicembre 1834) aveva osservato, a proposito del romanzo *Lucien Leuwen*: «questo è scritto come il codice civile. Non posso sopportare la frase alla Chateaubriand».

¹³ «Il *code de commerce* (...) sostanzialmente non si allontanò molto dalle ordinanze colbertiane (...) e, quantunque la prima rivoluzione industriale fosse già allora in marcia, restò ancora prevalentemente il codice di una economia artigiana», A. Asquini, *ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, p. 251. Più sfumato, sul punto, il giudizio che può leggersi in A. Azara, *ad vocem*, in *Novissimo Digesto italiano*, III, Torino 1959, p. 388. Recisamente negativo il giudizio di un altro studioso il quale imputava «a una sorta di ritorno neo-mercantilistico» la circostanza che «il diritto commerciale dell'impero 'borghese' si presentasse «con una fisionomia assai poco capitalistica, o almeno singolarmente arcaica rispetto alle idee economiche ormai correnti», P. Ungari, *I precedenti storici del vigente diritto delle società per azioni*, in *Ricerca sulle società commerciali. Linee evolutive della legislazione italiana e ordinamenti stranieri*, Roma 1968, pp. 7-8. Ma diametralmente opposta l'opinione di J. Maillet, *Codifications napoléoniennes, développement économique et formation de la société française capitaliste*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», II (1973), p. 117.

¹⁴ Se non, addirittura, il «fantasma» di un Codice, come pure si è asserito: D. Bureau – N. Molfessis, *Le bicentenaire d'un fantôme*, in *Le code de commerce 1807 – 2007. Livre du bicentenaire*, Paris 2007, pp. 61-80.

¹⁵ G. Tarello, *Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII*, Genova 1971, p. 27.

¹⁶ E. Labrousse, *Come nascono le rivoluzioni. Economia e politica nella Francia del XVIII e XIX secolo*, Torino

dell'ingerenza e della regolamentazione pubblicistica era stata capovolta e da una concezione di tipo appunto pubblicistico, di domatiana ascendenza¹⁷, del cosmo degli affari si giungeva ad una più propriamente privatistica. Si ponga mente, ad esempio, all'abolizione del monopolio della Compagnia delle Indie, che aveva aperto «l'oceano Indiano a tutte le ambizioni¹⁸». Certamente il risultato non si configurava ancora quale piena destatalizzazione del diritto commerciale ma piuttosto, e ancora una volta, come un compromesso tra la classe mercantile e quella politica, con la prima che appaltava alla seconda «la valutazione dei suoi interessi¹⁹» donde scaturiva quella vistosa peculiarità del diritto privato dell'Ottocento costituita dalla (com)presenza di un Codice civile e di un Codice di commercio. Esattamente in tale duplicazione «si riflettevano le interne divisioni della borghesia: il codice civile era, fundamentalmente, il codice della borghesia fondiaria (...); il codice di commercio era, invece, il codice della borghesia commerciale e della nascente borghesia industriale²⁰».

Dalle cennate determinazioni assunte dall'Assemblea costituente, e primariamente dalla proclamata assoluta libertà del commercio²¹, oramai elevata «a principio di ordine pubblico²²», derivava necessariamente la caratterizzazione in senso oggettivo del diritto commerciale²³: ormai, chiunque poteva essere mercante per la semplice ragione che tutti potevano esercitare il commercio. Il fulcro dell'attenzione si spostava tutto su di elementi oggettivi, inerenti alle caratteristiche dell'atto. Ciò, ovviamente, anche per ragioni

1989, pp. 151-160.

¹⁷ A tutti noto che Jean Domat ascrisse il diritto commerciale alla categoria del diritto pubblico, in quanto reputato “diritto arbitrario”, ovvero posto dallo Stato: sul punto G. Tarello, *Sistemazione e ideologia nelle «Loix civiles» di Jean Domat*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1972, II, p. 151-156 (almeno). Su Domat, sempre interessante N. Matteucci, *Jean Domat, un magistrato giansenista*, Bologna 1959.

¹⁸F. Furet - D. Richet, *La Rivoluzione francese, cit.*, p. 141.

¹⁹ F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna 2010, p. 100.

²⁰ *Ibidem*. Un cenno anche in S. Di Noto Marrella, *Istituzioni e storia giuridica*, II, Padova 2008, p. 68. Insiste sul carattere della specialità della disciplina codificatoria commercialistica rispetto a quella civilistica, con la conseguenza che «i valori civilistici erano largamente prevalenti e quelli commerciali ancora in netta minoranza», M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2008, pp. 279-280. Ascheri considera il *Code de commerce* come «solo in parte innovativo».

²¹ Non inutile rimarcare che l'art. 1, comma primo, del *Code*, poi soppresso dopo ampia discussione dal Consiglio di Stato, proclamava che «ogni persona ha il diritto di fare il commercio in Francia», J. G. Locré, *Legislazione civile commerciale e criminale ossia commentario e compimento dei Codici francesi opera del barone Locré*, XI, Napoli 1843, p. 88 ss.

²² «Nel presupposto che il massimo benessere collettivo è il frutto naturale del libero cozzo degli egoismi individuali concorrenti in via pacifica, attraverso una diminuzione di costi e di prezzi a vantaggio dei consumatori e del progresso. Libero perciò l'accesso di ciascuno a qualunque attività e a qualunque produzione nell'ambito di norme che tutelano interessi e principi generali, senza intervenire però nel gioco delle varie forze economiche ed anzi mirando a garantirne il libero svolgimento », T. Ascarelli, *Corso di diritto commerciale*, Milano 1962, p. 47-48. Poco oltre, lo studioso definiva il *Code de commerce* «tecnicamente assai inferiore al codice civile e anche ideologicamente meno chiaro».

²³ L. Berlinguer, *Sui progetti di Codice di commercio del Regno d'Italia, cit.*, p. 24 asseriva però non essere corretto «dedurne che fosse proprio la promulgazione del *code de commerce* a rappresentare la data di nascita del sistema oggettivo del diritto commerciale» sul presupposto che tale processo di oggettivizzazione «progredì soprattutto nel corso dei decenni successivi: esso ebbe pieno svolgimento nel momento in cui la cornice normativa del *code* fu piegata alle esigenze delle profonde modifiche strutturali subite dall'economia industriale, anche grazie ad un'appropriata opera di adeguamento esercitata dalla dottrina» (p. 26).

ideologiche in quanto il precetto dell'uguaglianza del soggetto di diritto appariva ormai inabdicabile²⁴. E, a proposito del peso della nuova ideologia dominante di schietta matrice borghese – un peso peraltro tosto trasmutatosi in insopportabile fardello per i non appartenenti ad essa – è appena il caso di aggiungere che «ciò doveva necessariamente portare all'esclusione dai codici del diritto di altri gruppi²⁵» che, forse senza esagerazione, potremmo definire non (social-politicamente) allineati. E ancora. La sola eccezione reca genuinamente proprio, e una volta di più, lo stigma borghese, monotono (e fastidioso) come certa pioggia battente. Ovvero, «l'unico ordinamento di diritto speciale che il movimento borghese per l'unità abbia espressamente, e in posizione addirittura privilegiata, recepito nel programma di codificazione²⁶» è appunto quello commerciale, come poc'anzi anticipato.

In una prospettiva, corretta e liberatoria, di chiarificante recupero della «storicizzazione dei problemi e dei fenomeni²⁷», la recente storiografia ha riconsiderato l'essenza del *Code de commerce* attribuendogli la cifra, e la rilevanza, corretta²⁸. Si allude qui ai lavori di Ugo Petronio e Paolo Spada. Il primo, esaminando i lavori preparatori, ha facilmente, ed efficacemente, dimostrato che i redattori del Codice, a proposito della fondamentale e nuova categoria dello «atto di commercio» non si sono affaticati in uno sforzo di astratta concettualizzazione del perimetro di siffatta entità, ma sono giunti a quella formulazione per esigenze pratiche, ed essenzialmente processuali²⁹. Occorre infatti discernere stabilire e presidiare la competenza dei Tribunali di commercio posto che tutti, ecco ribadito il *novum*, potevano essere mercanti. D'altronde s'osservi, e sia pur sommariamente, la suddivisione del Codice: quattro libri – I Del commercio per via di terra II Del commercio marittimo³⁰ III Del fallimento³¹ IV Della giurisdizione

²⁴ G. Cazzetta, *Lavoro e impresa*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. istituzioni e diritto*, Roma-Bari, 2002, p. 145 (ma almeno pp. 139-147). Sulle aspettative della borghesia, desiderosa nell'89, per sé e per il «suo diritto privato, lo *ius mercatorum*», di un «adeguato sistema di garanzie, tanto di diritto pubblico che di diritto privato» ha richiamato l'attenzione D. Corradini, *Il processo costituzionale nella Francia rivoluzionaria e il diritto privato*, in M. A. Cattaneo, *Diritto e Stato nella filosofia della Rivoluzione francese*, Milano, 1992, pp. 172-173.

²⁵ F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno*, II, Milano 1980, pp. 167-168.

²⁶ *Ivi*, p. 168. Si veda anche F. Wieacker, *Diritto privato e società industriale*, Napoli 1983, p. 12-13.

²⁷ U. Petronio, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, cit., p. 9.

²⁸ Opportunamente, allora, si è scritto che il *Code* in parola «ha suscitato pareri discordi da parte degli studiosi, alcuni dei quali sottolineano la sua stretta dipendenza dalla *Ordonnance du commerce* del 1673 e dalla *Ordonnance de la marine* del 1681 e lo giudicano perciò poco originale e inadeguato alle esigenze dell'economia moderna, altri invece lo considerano un efficiente strumento per sviluppare l'accumulazione capitalistica», M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007, p. 133.

²⁹ U. Petronio, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, cit., p. 18. Poco oltre (p. 22) l'autore aggiunge che «in conclusione, il passaggio dal *droit marchand* al *droit de commerce* o al *droit des affaires* non è stato affatto un problema di scienza o di tecnica giuridica che i legislatori del *Code de commerce* si siano posti e che abbiano risolto in via teorica – impostazione soggettiva o impostazione oggettiva – e non è stato nemmeno un problema giuridico che essi si siano posti o che abbiano risolto sul piano dei concetti, attraverso l'elaborazione di una nuova categoria – l'*acte de commerce* – che operasse come criterio unificatore della materia. Piuttosto, è stato l'approdo storico di un processo di trasformazione della società francese nel suo passaggio dall'antico al nuovo regime, che ha messo il legislatore di fronte a un problema concreto, quello di individuare la competenza del giudice di commercio, in una società nella quale – abbastanza tendenzialmente, già in antico regime, e poi per proclamazione dopo la Rivoluzione – tutti potevano essere commercianti, e non più solo alcuni, cioè coloro che appartenevano al gruppo dei mercanti corporati».

³⁰ Per uno dei rari contributi in argomento rinviamo a R. Ferrante, *Codificazione e Lex mercatoria: il diritto*

commerciale – per complessivi 648 articoli³². Tra le disposizioni maggiormente significative certamente gli art. 1, 631, 632, 633 e 634. La norma di apertura reca la definizione di commerciante, tali essendo reputati «coloro i quali esercitano atti di commercio, facendone la loro professione abituale». E non c'è chi non veda, meglio non avverta, che qui spira forte il vento rivoluzionario: non conta «più il privilegio di un'appartenenza magari atavica al sodalizio corporativo, ma il fatto del compiere, per libera scelta professionale, atti di commercio³³». Ovvio che di poi la legge dovesse farsi carico di definire gli atti di commercio: soccorrevano a ciò gli articoli 632³⁴ e 633, quest'ultimo relativo agli atti di commercio scaturenti dalla navigazione³⁵. Una elencazione certo «un po' confusa³⁶» che faceva perdere qualcosa in sistematicità all'ordito codificatorio³⁷ ma che appariva però del tutto coerente con «la cultura giuridica del tempo³⁸». L'art. 631 inoltre, che definiva la competenza dei Tribunali di commercio, nel suo ultimo capoverso stabiliva gli stessi come reputati a conoscere «delle controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persona» così disegnando una disciplina che, specie a ponderarla con gli occhi della tradizione, certo si presentava come «non del tutto priva di ambiguità³⁹». Una distinzione, ancora, fors'anche più di principio che di

marittimo del secondo libro del Code de commerce (1808), in Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, Soveria Mannelli 2008, I, pp. 1095-1122.

³¹ Sull'essenzialità del ruolo giocato dal diritto fallimentare rispetto al diritto commerciale, F. Mazzarella, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa: itinerari e figura tra Otto e Novecento*, in F. Di Marzio – F. Macario (curr.), *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, Milano 2010, p. 161 (ma si vedano anche le pagine seguenti, in cui, tra l'altro, ben si definisce la decisione napoleonica di adottare un Codice di commercio come dettata da «una morale di Stato più che da uno stato di moralità»).

³² A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 466-467. Un cenno anche in G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2009 p.55.

³³ U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti. Lezioni di storia del diritto*, Torino, 1989, p. 12.

³⁴ Art. 632: «la legge reputa atti di commercio qualunque compra di derrate, e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opra, o anche per affittarne semplicemente l'uso; ogni impresa di manifattura, di commissione, di trasporto per terra o per acqua; ogni impresa di somministrazioni, di agenzie, di uffici, d'affari di stabilimento, di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici; ogni operazione di cambio, banca e mediazione; tutte le operazioni di banche pubbliche; tutte le obbligazioni tra negozianti, mercadanti e banchieri, tra ogni sorta di persone, le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza».

³⁵ Art. 633: «la legge reputa parimente atti di commercio ogni impresa di costruzione, ogni compra, vendita, e rivendita di bastimenti per la navigazione interiore ed esteriore; qualunque spedizione marittima; ogni compra o vendita di attrezzi, arredi e vettovaglie; qualunque nolo o noleggio, imprestito a cambio marittimo; qualunque assicurazione, ed altri contratti riguardanti il commercio di mare; qualunque accordo, e convenzioni per salari, e stipendi di equipaggio; qualunque arruolamento di gente di mare per il servizio di bastimenti di commercio».

³⁶ U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti, cit.*, p. 12.

³⁷ Si è infatti messa in dubbio la «coerenza sistematica di queste norme », *ivi*, p. 13. Alla nota n. 10 l'autore aggiunge che «si potrebbe, per esempio, accennare alla singolarità che, per completare la (fondamentale) definizione di commerciante di cui all'art. 1, sia necessario ricorrere all'art. 632 di per sé – almeno apparentemente – destinato ad integrare l'art. 631 n. 2 che definisce la competenza dei tribunali commerciali nelle controversie tra soggetti *non* commercianti».

³⁸ F. Mazzarella, «*Afferrare l'economia. Percezioni e proiezioni dell'impresa nel diritto dell'età industriale*, in A. Sciumè – E. Fusar Poli (curr.), «*Afferrare l'inafferrabile*». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano 2013, p. 177.

³⁹ G. Cazzetta, *Lavoro e impresa, cit.*, p. 145 nota n. 8 ove si legge che «ben al centro della struttura del codice resta infatti il commerciante (art. 1), qualificato dal compimento per «professione abituale» di atti di

sostanza, come pure s'è sostenuto⁴⁰, ma comunque assai notevole tanto da aver, e crediamo giustamente, spinto Spada a definire quale «epocale» il passaggio dal sistema soggettivo a quello oggettivo. Non bastasse, a ciò si aggiunge che «la storia della società per azioni come tipo di diritto commerciale comune comincia con la codificazione napoleonica⁴¹». Ce ne è a sufficienza per «una vera e propria trasformazione della costituzione economica⁴²», segnacolo di quell'epocale passaggio «dall'*ancien* al *nouveau régime*⁴³». In definitiva, quello di commercio appare un Codice comunque adeguato alle necessità ed alle esigenze avvertite in quel significativo tornante della storia giuridica⁴⁴: sostenerne la cecità, specie in riferimento a certe presunte mancanze nella valutazione di fatti fenomeni e manifestazioni economiche, sarebbe come imputare ad un soggetto sano di vista di non essere un veggente.

2. L'Europa non finisce a Napoli. Il Tribunale di commercio di Monteleone: itinerari giurisprudenziali (1812)

Dopo queste, necessariamente brevi, considerazioni ci ripromettiamo di indagare circa

commercio e sottoposto a particolari discipline (fallimento, tenuta di libri contabili). L'aspetto "oggettivo" emerge dall'art. 631, n. 3, che estende la competenza del Tribunale di commercio anche alle controversie relative «aux actes de commerce entre toutes personnes».

⁴⁰ «La portata di questa normativa era forse modesta sotto il profilo di un allargamento dell'ambito di applicazione del diritto commerciale, chè gli atti commerciali occasionali hanno naturalmente carattere marginale sì che il loro assoggettamento al diritto commerciale non importa, nella realtà, una radicale innovazione; la portata di questa normativa era però profondamente innovatrice come affermazione del superamento di un sistema giuridico differenziato secondo le varie categorie sociali», T. Ascarelli, *Corso di diritto commerciale*, cit., p. 54. Si è richiamata la giusta attenzione nell'utilizzare la bipartizione del criterio oggettivo e di quello soggettivo ogni qual volta si proceda nello studio dell'evoluzione storica del diritto commerciale in P. Caroni, *Quelle continuité dans l'histoire du droit commercial*, in Id., *Le droit commercial dans la société suisse du XIXe siècle*, Fribourg 1997, pp. 3-13.

⁴¹ P. Spada, *Boutiquiers e Padri Costituenti*, in C. Angelici – M. Caravale – L. Moscati – U. Petronio – P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, cit., p. 133. Considerazioni del medesimo tenore in Id., *Il Code de commerce 1807 e la costituzione economica*, in S. Rossi e C. Storti (curr.), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Varese 2009, pp. 33-38.

⁴² *Ivi*, p. 131. Si veda pure P. Spada, *Diritto commerciale*, I, *Parte generale: storia, lessico e istituti*, Padova 2004, pp. 15-17.

⁴³ *Ivi*, p. 135. Uno studioso che, proprio come Spada, senza esitazioni aveva scorto nella promulgazione del *Code de commerce* «un momento decisivo nella storia del diritto commerciale» capace invero di segnare «un'epoca nella storia» di questo diritto era stato A. Rocco, *Principii di diritto commerciale. Parte generale*, Torino 1928, p. 25 (ma pure pp. 26-27). Sul successo e la fortuna di questo codice tale autore sarebbe ancora tornato in Id., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, I, Roma 1933, p. 37.

⁴⁴ Convincente la ricostruzione in U. Petronio, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, cit., pp. 30-33. Un sintetico, ma meditato, giudizio sul Codice può leggersi in M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012, pp. 238-239 ove tra l'altro si ricorda che «nel 1810 a Parigi fu istituita la prima cattedra di Codice di commercio alla quale fu chiamato Jean-Marie Pardessus (1772-1853), cui si deve il primo studio sul codice, gli *Eléments de Jurisprudence commerciale*, edito a Parigi nel 1811». Su questo importante giurista si rimanda a due contributi di L. Moscati, *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in C. Angelici – M. Caravale – L. Moscati – U. Petronio – P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, cit., pp. 47-80 nonché a Id., *Pardessus e il Code de commerce*, in S. Rossi e C. Storti (curr.), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, cit., pp. 39-52.

le vicende relative all'applicazione e all'accoglimento del *Code de commerce* in Calabria⁴⁵. Intendiamo cioè esaminare e analizzare l'attività del Tribunale di commercio di Monteleone negli anni della dominazione napoleonica. Le nostre ricerche sono state condotte presso l'Archivio di Stato di Catanzaro, ove si custodiscono esclusivamente (purtroppo) le sentenze dell'anno 1812⁴⁶, ed hanno anche determinato che rinvenissimo le *Osservazioni* effettuate nel 1814 dalle Corti giudiziarie calabresi allo stesso *Code de commerce*. Ad ognuna di queste problematiche dedicheremo nel presente lavoro un paragrafo.

Contrariamente all'ingenuo Augustin Francois Creuzé de Lesser, Napoleone sapeva bene che l'Europa non finiva a Napoli⁴⁷. Così, a far data dall' 1 gennaio 1809, vennero estesi al Regno di Napoli i codici francesi, compreso, ovviamente, quello di commercio⁴⁸ che dunque non fece eccezione a quell'opera di *francisation* dell'ordinamento italiano su cui ha efficacemente scritto Adriano Cavanna⁴⁹. Con questa avvertenza non da poco però. Se

⁴⁵ Per qualche cenno relativo ai Tribunali di commercio in un'altra area d'Italia, P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati romani" nel periodo napoleonico*, Roma 1990, pp. 94-95.

⁴⁶ L'unico anno, appunto, di cui risultano sentenze del periodo inerente alla dominazione francese.

⁴⁷ «L'Europe finit à Naples et même elle y finit assez mal» così A. F. Creuzé de Lesser, *Voyage en Italie et en Sicile, fait en 1801 et 1802 par M. Creuzé De Lesser membre du Corps législatif*, Paris 1806, p. 96. Creuzé de Lesser (1771-1831), membro del Corpo legislativo nel Primo Impero e prefetto sotto la Restaurazione, fu un letterato di modeste fortune autore, soprattutto, di poemi epici cavallereschi (e si ricordino almen *Les Chevaliers de la Table Ronde*, risalente al 1812, e *Roland*, del 1814) e può essere considerato come uno di quegli autori che «prepararono indirettamente l'avvento della scuola romantica», *Enciclopedia italiana*, XI, Roma, 1931, pp. 892-893. Nei primi anni dell'Ottocento aveva appunto compiuto un *tour* dell'Italia di cui lasciò testimonianza letteraria. La rammemorata espressione alludeva, in tutta evidenza, alla circostanza che, allor quando si effettuava il così detto *Grand Tour* in Italia, si tendeva a evitare le zone a sud di Napoli (per raggiungere la Sicilia) perché insicure e insalubri. I pochi che scartavano dagli itinerari consolidati realizzavano un inconsueto *Petit Tour* giusta la definizione che può leggersi in A. Brilli, *Il petit tour: itinerari minori del viaggio in Italia*, Milano 1988, p. 9.

⁴⁸ Più precisamente, il decreto n. 204 del 5 novembre 1808 all'art. 1 stabiliva che «il codice di commercio di Francia dal primo gennaio 1809 sarà osservato come legge del Regno. Dal detto giorno le antiche leggi, consuetudini, ed usi cesseranno di avere vigore nelle materie che formano oggetto delle disposizioni del codice medesimo », *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, anno 1808. Da luglio fino a tutto dicembre 1808*, Napoli 1808, p. 607. Sul punto anche O. Abbamonte, *I Tribunali di Commercio nel Regno di Napoli tra Decennio e Restaurazione*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, Bari 1988, p. 507. E' bene aggiungere che l'importante *Legge che contiene l'organizzazione giudiziaria* (n. 140 del 20 maggio 1808) dedicava l'intero Titolo V (art. 34-41) ai Tribunali di commercio: il numero dei giudici era fissato in cinque, uno dei quali era il Presidente, più due supplenti ed un cancelliere. Essi erano «eletti nel ceto dei negozianti » dal sovrano e stavano in carica un biennio. Particolarmente estesa la competenza del Tribunale, infatti si statuiva che, tra l'altro, «appartiene al Tribunale di commercio la cognizione di tutte le cause di società di negozio, di assicurazioni, di noli, naufragi, getti, avarie, di cambiali traiettizie, di commissioni, ordini e lettere mercantili, e di qualunque contratto per cagion di commercio, così cogli esteri, come tra gli abitanti del circondario che verrà fissato a ciascun Tribunale», *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, anno 1808. Da gennaio fino a tutto giugno 1808*, Napoli, 1808, pp. 217-218. Da rimarcare pure che il significativo *Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e di Sicilia*, dato a Bajona nel giugno 1808, nel Titolo IX all'art. 6 ribadiva che «vi è un sol codice di commercio per tutto il Regno», *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, anno 1808. Da gennaio fino a tutto giugno 1808*, cit., p. 415. Da ultimo, ricordiamo che i tribunali di commercio non conoscevano dell'esecuzione delle loro sentenze, occorrendo così rivolgersi ai giudici civili: «la causa sta in questo che il Tribunal commerciale non ha giurisdizione coercitiva, ma la mera declaratoria dei diritti », *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile del senatore D. A. Azuni terza edizione nella quale è fusa la nuova giurisprudenza dall'avvocato Giuliano Ricci*, I, Livorno 1834, p. 343.

⁴⁹ A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nell'Italia napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 659-760; con modifiche ripubblicato in A. Cavanna – G. Vanzelli, *Il primo progetto di codice penale per la*

è certamente rispondente al vero che «il periodo napoleonico è contrassegnato in ogni campo del diritto da una produzione di progetti “nazionali” di codice – alternativi ai testi normativi francesi – la quale è forse la più intensa e (...) la più interessante e movimentata che la storia della codificazione italiana annoveri⁵⁰» non meno vero appare che ciò non trova riscontro nel meridione d’Italia per il *Code de commerce* – a differenza di quanto invece avvenuto per il diritto penale⁵¹ – il quale venne *simpliciter* tradotto e imposto⁵², non risultando, alcuna opera (e comunque tentativo) di nazionalizzazione⁵³.

Lombardia napoleonica (1801-1802), Padova 2002 e da ultimo in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli 2007, pp. 833-943.

⁵⁰ Citiamo da A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in Id., *Scritti (1968-2002)*, cit., p. 853. Sul giurista di Mirandola, come ben noto Ministro della Giustizia della Repubblica Cisalpina prima e nel Regno d’Italia poi, almeno E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzione, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, Modena 2009; ai nostri fini soprattutto i contributi dello stesso E. Tavilla, *La formazione di Giuseppe Luosi: un percorso à rebours* (pp. 35-88); di F. L. Sigismondi, *Giuseppe Luosi: saggio di una biografia* (pp. 13-34); di Stefano Solimano, *Le sacre du printemps. L’entrata in vigore del code civil nel Regno italico* (pp. 191-223); di E. Dezza, *Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone Italiano»*, pp. 239-264; di J.-L. Halpérin, *A proposito di alcune difficoltà nell’applicazione dei codici napoleonici nei dipartimenti francesi d’Italia* (pp. 265-275). Proprio in tema di “difficoltà” dell’autoritarismo napoleonico ha riflettuto in due riprese il Solimano il quale ha dimostrato che la fiera *voluntas* egemonica, ed egemonizzante, di «Napoleone, statista senza scrupoli etici ma indubbiamente autocrate geniale» s’era arrestata almeno in un’occasione ovvero nelle acque di Corfù in quanto la recezione colà «del code avrebbe condotto alla secolarizzazione della società delle Jonie, circostanza che avrebbe prodotto una sicura sollevazione delle isole contro i francesi», S. Solimano, *Imperialismo giuridico francese in difficoltà?* (a proposito di Antonio Grilli, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell’Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012), in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XLII (2013), pp. 704-705. Più diffusamente si veda S. Solimano, *Bonaparte et les îles Ioniennes. Francisation juridique en difficulté. Notes pour un approfondissement*, in *Modernisme, tradition et acculturation juridique*, (curr. B. Coppein – F. Stevens – L. Waelkens) «*Juris Scripta Historica*», XXVII (2011), in particolare pp. 254-260 e 262-264.

⁵¹ S. Vinciguerra (curr.), *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Padova 1998.

⁵² Non così per il Codice civile per il quale si pose, come noto, *in primis* il problema del divorzio «che era una delle più grosse questioni, opponendovisi, oltre che la religione e la tradizione, le abitudini e la sana moralità familiare del Paese», come rammemorava A. Valente, *Gioacchino Murat e l’Italia meridionale*, Torino 1941, pp. 313. La studiosa, circa il *Code de commerce* accenna soltanto alla circostanza che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 settembre 1808, intendeva rifarne la traduzione al fine di evitare «gli errori di quella milanese e si proponessero le modificazioni, riguardando alle necessità del luogo» (p. 313). Ma la Commissione incaricata, a quanto risulta, effettuò solo «limitatissime» proposte relativamente al Codice civile. Purtroppo questa documentazione, che venne visionata dalla Valente, andò poi dispersa.

⁵³ Difformemente da quanto avvenuto in altre parti d’Italia in cui «Napoleone aveva incoraggiato espressamente le aspirazioni ideali e politiche di autonomia anche legislativa che si manifestavano», A. Padoa Schioppa, *Il diritto commerciale italiano*, in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, p. 538. Alludesi, anche, ai progetti della codificazione commercialistica del Regno d’Italia su cui si vedano: il lavoro di L. Berlinguer citato alla nota n. 8 del presente lavoro; A. Brienza, *I progetti di codice commerciale nella repubblica Cisalpina e nel Regno d’Italia*, Milano, 1978; A. Sciumè, *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel Regno italico, 1806-1808*, Milano, 1982 nonché Id., *I progetti del codice di commercio del Regno italico (1806-1808)*, Milano 1999. Sulla età della Restaurazione una panoramica in A. Padoa Schioppa, *La legislazione commercialistica nell’Italia preunitaria*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., pp. 137-156. Più di recente, ed in riferimento ad un’altra area della Penisola, M. Fortunati, *Un progetto di codificazione commerciale nella Roma di Pio XI. Antonio Fabi ed il suo “Codice di Commercio per lo Stato Pontificio”*, in R. Braccia – R. Ferrante – M. Fortunati – R. Savelli – L. Sinisi (curr.), *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piervigiani*, Milano 2011, pp. 115-186 ma in argomento anche C. R. Ricotti, *La codificazione commerciale pontificia. I. Il progetto Bartolucci-Vergani di Codice di commercio per lo Stato ecclesiastico (1804-1806)*, Napoli 1984. Sul primo Codice di commercio del Regno d’Italia (come noto corrispondente al codice di commercio

In realtà, e le nostre ricerche lo confermano, un tale sforzo di adattamento normativo venne differito ad un successivo momento.

Verso la metà del 1814 infatti, per volere del sovrano, il Ministro della Giustizia, Francesco Ricciardi⁵⁴, richiese ai Tribunali e alle Corti del Regno le loro *Osservazioni* circa i codici napoleonici. Così, la Corte di Appello della Calabria inviò al Ministro, il Gran Giudice, appunto le proprie *Osservazioni* relative al *Code de commerce* da noi ritrovate. Ragionevole allora ritenere che si volesse, con forte ed inequivoco messaggio politico, per l'istante imporre il *corpus* codificatorio posticipando, successivamente all'asestamento dello stesso, la possibilità di una qualche eventuale, e non necessariamente, forse, solo parziale e sommaria, revisione. Ma su questo torneremo⁵⁵.

Soffermiamoci ora sull'attività del Tribunale di commercio di Monteleone⁵⁶ nell'anno 1812, l'unico – sfortunatamente, come sopra anticipato – di cui sia rimasta documentazione. Cominciamo la nostra trattazione con il segnalare che si custodiscono soltanto sentenze⁵⁷: non sono presenti fascicoli di udienza, perizie o, più in generale, carte sfuse. Più precisamente, risultano circa novanta sentenze⁵⁸: stante il loro numero le abbiamo esaminate tutte. Alcuni dati emergono con estrema chiarezza. Innanzi tutto focalizziamo l'attenzione sull'oggetto delle controversie. Il numero delle pronunce giurisprudenziali il cui oggetto è costituito da cambiali è assai elevato, risultando oltre un terzo del totale. Analogamente, considerevole è il numero di sentenze che avendo ad oggetto «contestazioni fra soci per causa di società» sono rimesse al giudizio di arbitri, giusto l'art. 51 del Codice di commercio⁵⁹. Nessuna controversia inerisce ai fallimenti non

albertino del 1842 «lievemente emendato») almeno A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e il codice del 1865*, Milano 1960, pp. 21-23 e C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma-Bari 2007, pp. 60-62. Interessante anche il contributo che può leggersi in G. S. Pene Vidari, *Tribunali di Commercio e codificazione commerciale Carloalbertina*, in "Rivista di storia del diritto italiano", XLIV-XLV (1971-1972), pp. 27-124.

⁵⁴ Francesco Ricciardi fu «dal novembre 1809 ininterrottamente Ministro di Grazia e Giustizia, e quindi colui al quale rimase affidata la direzione della benemerita fatica dei nuovi codici. Fu giurista dotto: ma soprattutto ebbe austera coscienza, e rigido senso del dovere. Su di lui furon generali le lodi. Intergo, virtuoso, colto, ebbe, a parer nostro, un irrigidimento fanatico nelle proprie convinzioni morali e politiche; il che, se è ammirabile espressione di carattere, può rappresentare un difetto in un uomo di governo», A. Valente, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, cit., p. 298.

⁵⁵ *Infra*, p. 17 ss.

⁵⁶ Un intellettuale illuminista come Giuseppe Maria Galanti, che conosceva bene la realtà dei domini borbonici per avervi condotto numerosi viaggi e studi, ricorda che Monteleone era nota per essere «l'emporio delle Calabrie», G. M. Galanti, *Memorie storiche del mio tempo e altri scritti di natura autobiografica (1761-1806)*, Cava de' Tirreni 1996, p. 95. Noto anche che Monteleone «ebbe sotto i Francesi il periodo di prosperità più culminante», F. Albanese, *Vibo Valentia nella sua storia*, Vibo Valentia 1962, p. 377. L'autore poi ricorda (p. 388) che proprio per tale ragione «il Borbone vendicativo» la ridimensionò. Monteleone è, ovviamente, l'odierna Vibo Valentia.

⁵⁷ Archivio di Stato di Catanzaro (d'ora in avanti semplicemente ASCz), Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812). Tutte le sentenze dell'annata 1812 sono raccolte e rilegate in un volume. Aggiungiamo che il Tribunale si riuniva di norma due volte a settimana.

⁵⁸ Tra queste novanta sentenze, a volte, compare però per errore qualche sentenza civile. Tale è quella del 15 giugno 1812 in cui la figlia di «un uomo noto come brigante» reclamava la sua quota di eredità contro il regio demanio che aveva ottenuto il sequestro dei beni, non avendone ricevuto alcuno ed essendo morto il padre senza aver fatto testamento «sotto l'impero dell'antica legislazione». E infatti accanto alla sentenza compare l'indicazione che la stessa sentenza dovrà aggiungersi alla raccolta di quelle civili, essendo appunto fuori posto.

⁵⁹ A norma del quale «ogni contestazione fra soci e per causa di Società sarà giudicata da arbitri». Il Titolo

trovando così semplicemente applicazione l'intero libro III del *Code*⁶⁰. I restanti procedimenti trattano, soprattutto, di consegne di merci, e, in misura minore, di mutui a cambi marittimi⁶¹. In un solo caso vi è una intersezione con giurisdizioni precedenti e abolite. Nella causa del 18 marzo 1812 due fratelli risultavano infatti creditori di un tale per la somma di 140 ducati in forza di lettere esattoriali spedite nel gennaio 1806 dall'abolito Supremo Magistrato di Commercio⁶² che, istituito con estesa giurisdizione tra il 1739 e il 1740, era andato conducendo vita stentata perdendo molte delle sue funzioni e risultava ridotto quasi al simulacro di se stesso allor quando era stato definitivamente soppresso dai francesi⁶³. Questo risulta l'unico riferimento ad una precedente, e soppressa, magistratura, e ci consente una prima considerazione⁶⁴: l'opera di semplificazione, diremmo quasi di "pulizia" giuridica napoleonica, si mostra efficiente. Della precedente pletora di fori e di magistrature non v'è più traccia e, quel che più conta, nessuno mostra di avvertirne nostalgia: il nuovo modello sin da subito fa mostra di adeguatezza proficuità vantaggiosità. Lo spoglio delle sentenze conforta una tale chiave di lettura. E veniamo così ad un punto decisivo del nostro discorrere. Emerge in modo inequivoco dal nostro studio che i giudici paiono svolgere una funzione quasi notarile riducendosi il procedimento, nella totalità dei casi, alla ricostruzione piuttosto puntuale della *quaestio facti* cui faceva seguito una decisione elaborata essenzialmente sulla base dell'esperienza. Mai ci si addentra in complesse argomentazioni e valutazioni giuridiche, talora, e più spesso, venendo omesso financo ogni riferimento normativo talaltra limitandosi ad un generico rimando alle «norme del codice». Un rito sommario insomma. Un rito dalla semplicità ridotta all'osso che vuole essere, ed è, rapido semplice efficace⁶⁵. Nell'unico caso in cui è richiesto, e da ambo le parti, un rinvio «per mancanza di alcuni documenti» esso è concesso ma la causa è rimessa alla settimana successiva⁶⁶. Questa davvero è la giustizia dei «mercanti in toga⁶⁷», gente pratica, che nel momento in cui

III, *Delle Società*, Sezione II, *Delle contestazioni tra i soci e del modi di decederle*, del Libro I del Codice di commercio disciplina la relativa procedura (art. 51-64).

⁶⁰ Il Libro III, intitolato *Dei fallimenti e bancherotte*, copriva gli articoli 437-614 del *Code*.

⁶¹ Sentenze del 24 giugno e del 21 ottobre 1812.

⁶² Il convenuto, dichiarato contumace, era condannato al pagamento dei 140 ducati maggiorati degli interessi al 5 per cento decorrenti dall'invio delle lettere esattoriali (30 gennaio 1806), ASCz, Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812).

⁶³ Si veda almeno A. Allocati, *Il Supremo Magistrato del Commercio del Regno di Napoli (1739-1808)*, in *Studi economici*, 1955, pp. 114-121 e G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)*, in "Mediterranea. Ricerche storiche", 2011, pp. 89-124.

⁶⁴ Non risultano cause che, pendenti presso abolite magistrature, siano poi state riassunte presso il nuovo Tribunale. Ma ciò può spiegarsi anche, forse, con la circostanza che si conservano, come già ricordato, solo le sentenze del 1812 mentre le eventuali riassunzioni in parola potrebbero aver trovato luogo qualche anno prima, all'atto della istituzione del novello Tribunale.

⁶⁵ Si veda M. Tita, *L'istruttoria e il passato di una legge: i vecchi tribunali di commercio e le attuali sezioni di impresa*, in www.apertacontrada.it/2012/10/20, p. 4.

⁶⁶ In una causa del mese di giugno 1812 leggiamo che «considerando che i procuratori speciali delle parti hanno domandato di accordo una dilazione per mancanza di alcuni documenti, il Tribunale rimette la causa alla fine del mese stesso», ASCz, Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812).

⁶⁷ C. Ciancio, *Mercanti in toga. I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-188)*, Bologna 2012. Si veda anche M. Tita, *Il giudizio dei pari. La giurisprudenza commerciale a Roma e a Napoli tra sette e ottocento*, Campobasso 2012.

conclude un affare sta già pensando al successivo, gente, infine, allergica alle fumisterie giuridiche ed ai relativi riti e ciacole. Come ben noto, nell'ossequio di una tradizione giuridica plurisecolare⁶⁸, le controversie commerciali erano una questione interna al ceto mercantile⁶⁹: mercanti i giudici, ove possedessero i richiesti requisiti⁷⁰, e avvocati di sé stessi i mercanti. Il *Code de commerce*, ovviamente, si guardò bene dall'alterare tali equilibri e si limitò a statuire la competenza dei giudici togati per i casi di appello⁷¹. Siffatto sistema certamente «avrebbe dovuto scoraggiare la litigiosità temeraria ed incentivare il conseguimento di soluzioni ragionevoli per entrambe le parti, senza ulteriore dispendio di mezzi e di tempo. Era questo un aspetto decisivo per l'identità stessa di questa giurisdizione e per la sua capacità di penetrazione e integrazione con i reali bisogni del *milieu* commerciale⁷²».

Dalle nostre ricerche risulta che i mercanti ricorressero al patrocinio di un procuratore nella grande maggioranza dei casi e dunque con frequenza maggiore di quanto ci si sarebbe forse potuto attendere ma la circostanza ci pare si possa giustificare con la presenza del nuovo regime codificatorio francese che, se da un lato aveva certo quale sua forza più incisiva la capacità, e l'attitudine, alla semplificazione del mondo giuridico, dall'altro presupponeva e anzi richiedeva una certa qual competenza tecnica la quale, unita al carattere di oggettiva novità che il Codice medesimo recava seco, potrebbe rendere ragione della qualificata presenza in parola. Inoltre, registriamo che il convenuto risulta soccombente pressoché nella totalità dei casi. Questo, a ben vedere, si spiega in ragione della peculiarità delle controversie trattate nonché delle specificità proprie dei protagonisti di esse. I mercanti costituivano *ex ante* gli strumenti idonei a determinare che il momento giudiziario fosse appunto un passaggio, obbligato ma molto celere e poco paludato per

⁶⁸ A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884.

⁶⁹ Ed è anzi proprio questo «l'evento più cetuale» del, per molti aspetti affascinante, mondo giuridico mercantile, P. Grossi, *Note introduttive: vocazione corporativa e vocazione globale del diritto commerciale*, in S. Rossi – C. Storti (curr.), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, cit., p.11.

⁷⁰ Particolarmente significativi l'articolo 618 del *Code de commerce*: «i membri dei tribunali di commercio saranno eletti in un'adunanza composta di commercianti notabili e principalmente di capi delle case le più antiche commendabili per la probità, lo spirito del buon ordine e per l'economia» e l'art. 620: «Qualunque commerciante potrà essere nominato giudice o supplente se è in età di trenta anni e se da cinque anni esercita commercio con onore e distinzione. Il presidente dovrà avere quarant'anni e non potrà essere scelto che fra gli antichi giudici, compresi quelli che hanno esercitato nei tribunali attuali, ed anche fra gli antichi giudici consoli dei mercanti». A norma dell'art. 628, inoltre, le funzioni di giudice erano «puramente onorifiche». Sulla composizione ed organizzazione dei tribunali di commercio si rinvia, più in generale, agli articoli 615-630.

⁷¹ Art. 627: «Ne' tribunali di commercio è interdetto il ministero de' patrocinatori conformemente all'articolo 414 del codice di procedura civile; niuno potrà agire per una parte avanti questi tribunali, se la parte presente all'udienza non l'autorizza o se non è munito di una procura speciale. Questa procura che potrebbe farsi in calce all'originale o alla copia della citazione, sarà esibita al cancelliere prima dell'introduzione della causa, e da esso vidimata senza spese». L'art. 639 enucleava le due ipotesi in cui i tribunali di commercio giudicavano in ultima istanza: 1) nel caso di domande «il cui capitale non eccedesse i 1000 franchi»; 2) nel caso di domande in cui le parti «avessero dichiarato di voler essere giudicate definitivamente ed inappellabilmente» dal Tribunale stesso rinunciando così all'appello. Quest'ultimo si presentava alle Corti di Appello competenti secondo quanto prescritto dagli articoli 644-648, gli ultimi del Codice. Sulla organizzazione delle Corti di Appello durante il Regno di Gioacchino Murat si veda A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, pp. 192-196. Più in generale, per un, noto e positivo, giudizio sulle riforme francesi a Napoli si veda B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1925, pp. 230-233.

⁷² C. Ciancio, *Mercanti in toga*, cit., p. 22.

quanto solenne, tramite il quale procedere all'esecuzione. Esattamente ciò si intendeva quando, poc'anzi, s'alludeva alla funzione «notarile» dei giudici. Una immagine nitidissima di un simile procedere si ha in riferimento alle assai numerose sentenze relative a cambiali, strumenti a quanto pare diffusissimi, perfettamente rispondenti ai bisogni del ceto affaristico e, non certo da ultimo per importanza, in grado, in giudizio, di fornire agevolmente soddisfazione. L'attore che dimostrava che il credito vantato nasceva da una cambiale accettata dal convenuto e non onorata non poteva che vedersi riconosciuto il dovuto dal Tribunale⁷³. Ed ecco la ragione per cui il convenuto risulta, ancora una volta nella quasi totalità dei casi, contumace: egli si trova su di un binario con destinazione obbligata, per quanto poco gradita.

Una questione su cui il Tribunale è chiamato a esprimersi in un numero non del tutto trascurabile di casi è quella relativa alla sua competenza⁷⁴. Il convenuto, forse atavicamente memore dei vecchi problemi di giurisdizione tipici del ginepraio giurisdizionale di *Ancien Régime*, eccipisce la relativa eccezione, la così detta "declinatoria del foro". Il 31 gennaio 1812, per esempio, il Tribunale rigetta e ricorda che «le cambiali anche tra non commercianti⁷⁵» sono di sua esclusiva competenza e ribadisce così la solennità del passaggio dal modello soggettivo a quello oggettivo⁷⁶. In altre occasioni il Tribunale si dichiara incompetente a conoscere della causa⁷⁷. Accade per la donna maritata non autorizzata dal coniuge ad esercitare la «pubblica mercatura⁷⁸» ed accade, in misura maggiore, per la «natura del contratto⁷⁹» determinante la giurisdizione dei tribunali ordinari⁸⁰. Notiamo poi che il dato relativo alle cause aventi ad oggetto «contestazioni tra soci» è rilevante, essendo di entità quantitativamente accostabile, benché di poco

⁷³ Per esempio, si consideri, a mò di esempio, la causa del 22 gennaio 1812: «il marchese Luigi Gagliardi, attore, è creditore della somma di 1184 ducati come risulta da una cambiale tratta dal convenuto Amorosi al signor Massimiliano Malta che non fu pagata. Considerando l'art. 184 del Codice di commercio, l'interesse della parte della lettera di cambio protestata è dovuto dal giorno del protesto; considerando che l'azione dell'attore nasce da una lettera di cambio traiettizia e considerando la contumacia del convenuto; il Tribunale procedendo in linea di commercio dichiara la contumacia del convenuto, lo condanna a pagare anche con l'arresto personale in beneficio dell'attore la somma di 1184 ducati. Lo condanna parimenti all'interesse dal 2 dicembre 1811 fino al giorno della soddisfazione da calcolarsi alla ragione del 5%. Lo condanna alle spese del giudizio. La presente condanna si esegua provvisoriamente nonostante opposizione, od appello, e si intimi al contumace», ASCz, Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812).

⁷⁴ Ne abbiamo contati 13.

⁷⁵ Udienza del 31 gennaio 1812 in ASCz, Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812). Analogamente in data 11 luglio e 15 luglio (tutte le date delle sentenze e delle udienze citate in nota si riferiscono, ovviamente, all'anno 1812).

⁷⁶ *Retro*, p. 5.

⁷⁷ Dallo scarno dispositivo talora non è chiaro se la dichiarazione di incompetenza sortisca da una eccezione sollevata o se, invece, è lo stesso Tribunale a riconoscersi non competente.

⁷⁸ Sentenza del 14 marzo.

⁷⁹ Sentenze del 25 aprile e 29 aprile, dell'1, 3, 19, e 26 agosto.

⁸⁰ In un caso poi, 16 marzo 1812, il Tribunale «si dichiara incompetente a conoscere in grado di appello della controversia di cui è investito» e suggerisce alle parti «di provvedere davanti l'autorità competente a termini di legge». Ancora, il 22 agosto, il Tribunale asseriva che «considerando che l'opposizione avverso una sentenza contumaciale deve essere sempre portata al Tribunale che ha pronunciato la sentenza stessa altrimenti ne deriverebbero le conseguenze, non meno assurde che pericolose, di trovarsi presto in conflitto di Tribunali diversi e di vedersi un Tribunale immischiare nella conoscenza di un oggetto indicato in un altro» e rinviava le parti al «competente Tribunale».

inferiore⁸¹, a quello inerente alle sentenze statuenti in materia cambiaria. Al riguardo, il procedimento stabilito dagli articoli 51-64 del Codice (*Delle contestazioni tra i soci e del modo di deciderle*) si configurava molto semplice e lineare imponendo la competenza di arbitri la cui decisione era normalmente appellabile a meno che gli interessati non vi avessero previamente rinunciato⁸². Tali disposizioni si giustificavano proprio in ragione della imprescindibile necessità di cognizioni tecniche specifiche che solo il lungo e continuo e quotidiano disbrigo degli affari di commercio poteva presupporre. Si faceva così del mercante una sorta di *peritus naturaliter* competente a dirimere questioni altrimenti risolvibili solo con enormi difficoltà e gran dispendio di tempo⁸³. Qui ci pare davvero che la “specialità” del giudizio mercantile diventi “specialissima”, l’intervento del Tribunale di commercio essendo esclusivamente eventuale e venendo ad essere soltanto in casi che potremmo reputare di patologia delle dinamiche giuridiche connesse alle vicende in parola. L’organo giudiziario, infatti, ad esempio, nominava gli arbitri, ove non avessero già provveduto le parti (art. 53, IV), stabiliva un termine per la decisione in caso di mancato accordo delle stesse (art. 54), provvedeva alla nomina di ufficio nell’inerzia delle parti (art. 55), nominava, nel «caso di disparere» tra i due arbitri, un terzo se i due non concordavano nella scelta (art. 60). E’ bene rimarcare che una tale forma di arbitrato necessario, «abrogate ormai tutte le leggi che lo avevano reso obbligatorio nei più diversi ambiti», fu l’unica a restare in vigore proprio perché «vantava origini assai più solide e lontane⁸⁴» abbarbicandosi a spuntoni rocciosi ben risalenti nella tradizione del *giure*. Né può tacersi che talune disposizioni trovavano l’ovvio riferimento integrativo nel Codice di procedura civile del 1806⁸⁵, segnatamente negli articoli 414-442⁸⁶ come in effetti si

⁸¹ Udienze relative a questioni arbitrali sono quelle in data 20 e 25 gennaio 1812, 15 febbraio, 21 e 23 marzo, 27 aprile, 1 giugno e 10 giugno, 8 e 22 luglio, 31 agosto, 14 e 23 settembre, 19 e 23 novembre, 7 e 9 e 10 dicembre.

⁸² Della questione si discute, tra l’altro, nelle sessioni del Consiglio di Stato del 15 gennaio 1807 e del 19 febbraio 1807, J. G. Locré, *Legislazione civile commerciale e criminale ossia comentario e compimento dei Codici francesi opera del barone Locré*, XI, Napoli 1843, pp. 129-138 nonché pp. 165-170, ambedue tenutesi sotto la presidenza dell’Arcicancelliere, Jean-Jeaques Régis de Cambacérès. Sul suo contributo e ruolo in queste vicende si veda A. Lefebvre-Teillard, *Cambacérès et le Code de commerce, in 1807 – 2007 Le Code de commerce. Livre du bicentenaire*, cit., pp. 3-18. Ne fornisce un sapido ritratto l’indimenticato Adriano Cavanna: «retorico, teatrale, arrivista e smanioso di potere ma pavido sino alla vigliaccheria, Cambacérès è uno dei più grandi trasformisti della storia del diritto. E’ un animale politico istintivamente in grado di passare al momento giusto dall’esibizionismo al mimetismo, uscendo dalla «Palude» e reimmersedovisi al primo segnale di pericolo per la propria testa», A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., pp. 516-517.

⁸³ In merito alla enorme diffusione dei Tribunali di commercio si può consultare A. de Saint Goseph, *Concordanza fra i Codici di commercio stranieri ed il codice di commercio francese, opera contenente il testo dei codici e delle leggi commerciali di 44 Stati*, Venezia 1855 donde s’apprende, per esempio, che «solamente in Russia i giudici sono istituiti per un tempo indeterminato, scelti e presentati dai commercianti, e nominati dall’imperatore. In Sardegna vengono scelti fra i negozianti più ragguardevoli, non però eletti dal loro corpo. Nella Spagna, presentati dagl’intendenti provinciali in numero da quindici a trenta, secondo l’importanza delle piazze, sono dal re nominati. Nel Messico, la giunta protettrice presenta ogni anno de’ candidati, perché il governo del dipartimento faccia scelta fra di essi. Nel Wurtemberg, in Ungheria, i membri titolari sono nominati dall’assemblea generale de’ commercianti», (pp. LIV-LV). Interessante anche R. Ithurbide, *Historire critique des Tribunaux: de commerce*, Paris 1970.

⁸⁴ C. Tenella Sillani, *L’arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*, Milano 2006, p. 138.

⁸⁵ Su cui S. Solimano, *Alle origini del code de procédure civile del 1806: il progetto Pigen*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano, 1999, p. 729 ss.

⁸⁶ Libro II, *Dei Tribunali inferiori*, Titolo XXV, *Del modo di procedere davanti i Tribunali di commercio*. E si ricordi che l’art. 642 del Codice di commercio rimandava espressamente, quanto alla forma di procedere nei

riscontra facilmente negli accadimenti processuali analizzati. Particolarmente delicata risultava la nomina degli arbitri. Non di rado le parti non riuscivano ad individuarli «bonariamente», ed allora provvedeva il Tribunale⁸⁷. Altre volte era lo stesso interessato che rinunciava. Le cause di rinuncia talora non sono altrimenti esplicate⁸⁸ mentre altre volte dipendevano dal fatto che il soggetto individuato rendeva noto di «non esser egli negoziante patentato⁸⁹». I giudici prendevano atto della rinuncia, normalmente stimandola «ben motivata» e tale per cui «fa d'uopo prestarsi ascolto alla medesima⁹⁰» ma in un'occasione reputa «alcuni» dei motivi addotti «assai futili⁹¹». La rinuncia espressa nell'udienza del 20 gennaio 1812 risulta significativa. In quella data avviene infatti che sopraggiunge una causa di incompatibilità per uno dei tre arbitri su cui le parti s'erano accordate. Francesco Gagliardi diventa «giudice ordinario del Tribunale di Monteleone»: si tratta, ovviamente, di una «qualifica che rende incompatibile la funzione di arbitro⁹²». Sulla vicenda può spendersi qualche parola. Il neo togato, «dotto nel diritto⁹³», era il primogenito del marchese Luigi Gagliardi. Quella dei Gagliardi era certo la famiglia più in vista di Monteleone e dei suoi dintorni⁹⁴ ed il marchese, assai attivo nel campo dei lucrosi commerci⁹⁵, concedeva dei finanziamenti, attraverso cambiali, per la riscossione dei quali si trovava poi a citare in giudizio le controparti⁹⁶. Appare tutt'altro che inverosimile supporre che gli arbitri potessero avere un qualche *metus* verso la sua importante persona anche in ragione, magari, di affari in precedenza conclusi o da potersi concludere in futuro. La questione della influenzabilità degli arbitri, in effetti insita nel ruolo, si presentava verosimilmente in tutta la sua evidenza proprio nei piccoli contesti urbani e sociali, a poco valendo le protezioni giuridiche statuite⁹⁷.

Per tentare di ovviare al problema degli eventuali ritardi derivanti dal mancato accordo delle parti sulle persone degli arbitri il Tribunale spesso ordinava che la scelta avvenisse «entro tre giorni dall'intimazione della sentenza» con l'avvertenza che «altrimenti» si sarebbero intesi nominati di ufficio gli arbitri che nell'atto stesso venivano già

Tribunali di commercio, proprio alle cennate disposizioni de Codice di rito.

⁸⁷ Lo abbiamo riscontrato nelle udienze (tutte rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 429 III Codice di procedura civile) del 25 gennaio, 1 giugno e 14 settembre 1812, ASCz, Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812).

⁸⁸ Così nell'udienza del 22 luglio.

⁸⁹ Per esempio nell'udienza del 14 settembre. La patente cui alludesi è quella prevista dalla *Legge che abolendo la tassa sull'industria, prescrive un diritto di patente per l'esercizio di commercio, arti e professioni* (n. 712 del 27 luglio 1810) per il cui testo *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, Anno 1810. Da luglio a tutto dicembre*, Napoli 1810, pp. 72 ss.

⁹⁰ Così il 10 dicembre.

⁹¹ Nell'udienza del 19 novembre.

⁹² Udienza del 20 gennaio.

⁹³ M. Dezzi Bardeschi, *Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia restituito al futuro della città: libro di storia e di cantiere*, Firenze 2010, p. 20.

⁹⁴ D. Protetti, *Una storia di famiglia. Ascesa e declino dei Gagliardi di Monteleone (XVIII-XX secolo)*, Vibo Valentia 2010. L'autore evidenzia la «capacità camaleontica» della famiglia nel destreggiarsi con successo tra i Francesi prima ed i Borboni poi sino alla inesorabile decadenza successivamente all'Unità d'Italia.

⁹⁵ M. Dezzi Bardeschi, *Palazzo Gagliardi*, cit., p. 20.

⁹⁶ Per esempio il 22 gennaio.

⁹⁷ Il Codice di procedura civile sul punto si limitava a prescrivere laconicamente che «il sospetto contro gli arbitri o periti deve proporsi entro tre giorni dalla loro nomina» (art. 430).

individuati⁹⁸. Ad ogni modo, l'ipotesi tipica di rimessione delle parti agli arbitri era quella tratteggiata dall'art. 429 I comma del Codice di rito, a norma del quale era peraltro previsto l'esperimento di un obbligatorio tentativo di conciliazione⁹⁹. Così, il 31 agosto il Tribunale deliberava che le parti si portassero dinanzi i tre arbitri designati poiché la somma pretesa dall'attore dipendeva «dalla liquidazione di un conto la cui verifica ha causa da carte, lettere, fatture, registri ed altri documenti¹⁰⁰ ». In altra occasione i giudici ordinavano agli arbitri di esaminare le scritture e fornire «in iscritto il loro parere ragionato per ogni partita, facendo secondo le regole e il costume del commercio sull'oggetto in questione¹⁰¹». Il 10 giugno il Tribunale incaricava gli arbitri dell'esame del «conto del risultato dell'intrapresa della tonnara di Bivona per gli anni 1807 e 1808» prodotto dal convenuto il quale, in qualità di «principale fittuario e intraprenditore della pesca di tonni» in quel luogo, aveva associato all'impresa l'attore promettendo di fornirgli «in fine di settembre di ogni anno il conto per partecipare dei lucri e delle perdite che occorressero¹⁰²», impegno che non era stato rispettato¹⁰³. A volte una questione già di suo non semplice si ingarbugliava ulteriormente per effetto dell'inerzia dell'arbitro stesso. Il 23 marzo 1812 l'attore, commerciante, citava due «intraprenditori». Costoro nel giugno 1810 avevano preso in appalto «la fornitura delle truppe reali stanziato in Villa San Giovanni ed in altri luoghi» e in luglio «diedero all'attore la commissione di incettare dei generi e di adempiere a molti altri incarichi». Terminato l'appalto, l'attore, avendo adempiuto a tutti gli incarichi, «cercò di rendere il conto». Nell'agosto 1811 si convenne di scegliere un arbitro il quale, pur pagato per il suo servizio, non si curò di «emettere la sua decisione». Il Tribunale considerando che si trattava «di conteggi complicati, propri degli affari di commercio, e che fa di mestiere affidare la loro discussione a due negozianti pubblici chiedendo ai medesimi il loro parere» ed inoltre ritenendo le eccezioni dei convenuti «prive di sostegno» e «non tendenti ad altro che a dilatare la redazione del suddetto conto» nominava tre pubblici negozianti quali arbitri e intimava all'arbitro inoperoso di consegnare loro le carte¹⁰⁴.

Il Tribunale, come riscontrato, ben raramente s'occupava di contratti. Per esempio, una prima volta ordinando al convenuto contumace di restituire all'attore «quattordici botti di olio chiaro giallo lampante» non avendole pagate¹⁰⁵ e una seconda «dichiarando fermo il contratto di vendita di quattro pezze di panno» e condannando il convenuto al pagamento

⁹⁸ Così nell'udienza del 23 settembre.

⁹⁹ Art. 429, I: «se fosse il caso di rimettere le parti a degli arbitri per disamina di conti, scritture e registri, si nominano uno o tre arbitri per sentire le parti, e per conciliarle, se si può, e per dare in difetto il loro parere».

¹⁰⁰ In data 31 agosto.

¹⁰¹ L'8 luglio.

¹⁰² Altre due cause relative a conti erano quelle del 7 marzo e del 7 dicembre.

¹⁰³ Anche il 27 aprile sono nominati tre arbitri per un conto. Costoro «furono d'avviso di doversi escludere dal conto relativo alla commissione di vendita di grani sostenuta dall'attore la partita di ducati 564 e grana 65 o lire 2484, riducendo il credito dell'attore a ducati 180; considerando poi d'essersi in detto conto calcolata in esito 18 ducati la mercede di sei mesi dell'operaio addetto a rivoltare i grani nei magazzini mentre il suo ricevo è di quindici ducati, onde dal suddetto credito liquidato dall'attore debbono dedursi tre ducati; considerando che il commissionato deve esser soddisfatto di ciò che ha speso per la commissione sostenuta compresavi la provvisione a lui spettante; il Tribunale condanna il convenuto a pagare 177 ducati e lo condanna alle spese».

¹⁰⁴ Il 23 marzo.

¹⁰⁵ L'1 febbraio 1812.

dell'importo pattuito¹⁰⁶. In qualche occasione viene ordinata la prova testimoniale¹⁰⁷ al fine di dimostrare l'esistenza di un debito¹⁰⁸ o la consegna del quantitativo di olio effettivamente pattuito¹⁰⁹.

Come si vede, dall'analisi dell'attività del Tribunale di commercio si ha conferma dello spaccato di una regione, e di un territorio, pressochè esclusivamente agricolo, con delle attività peculiari piuttosto avviate e note, pensiamo alle evocate pesca del tonno e coltivazione dell'olivo¹¹⁰, e in cui il tenore complessivo degli affari risultava comunque modesto ed il tessuto industriale era ancora in massima parte ben di là da venire¹¹¹.

3. L'ultima Commissione francese a Napoli e le *Osservazioni al Code de commerce* delle Corti calabresi ovvero Pothier in Calabria (1814)

Gioacchino Murat con un decreto del maggio 1814 provvedeva a nominare

¹⁰⁶ 9 marzo Il convenuto dichiarò con giuramento che due giorni dopo la consegna di quattro pezze di panno intendeva restituirle al venditore attore «perché di qualità diversa dal convenuto». Il Tribunale però opinò che «per i vizi occulti della cosa venduta la legge accorda al compratore la facoltà di renderla e ripetere il prezzo o ritenerla e farsi indennizzare del divario di prezzo, ingiungendogli però l'obbligo di proporre l'azione fra un breve termine secondo la natura dei vizi, e la consuetudine locale, mai dunque un termine può ammettersi ove si tratti di evidente differenza di qualità; e perciò doveva il compratore all'istante della consegna dei panni in suo potere, trovandoli di diverso contenuto, restituirli, e in caso di rifiuto, fornirsi dei mezzi legali offerti», ASCz, Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812). Una udienza simile il 31 agosto.

¹⁰⁷ Art. 432 Codice di procedura civile: «quando il Tribunale ordina la prova testimoniale, vi si procede colle forme sopradescritte per gli esami sommari. Però nelle cause appellabili, le deposizioni sono scritte dal cancelliere e firmate dai testimoni. In caso di rifiuto a firmare, se ne fa menzione».

¹⁰⁸ Il 27 gennaio.

¹⁰⁹ Il 23 marzo ed il 16 novembre. Abbiamo riportato alcune delle sentenze esaminate in *Appendice* n. 1.

¹¹⁰ A. Placanica, *Storia dell'olio di oliva in Calabria: dall'antichità ai giorni nostri*, Corigliano Calabro, 1999.

¹¹¹ Utile risulta la lettura di U. Caldora, *La Statistica murattiana del Regno di Napoli: le relazioni sulla Calabria*, Messina 1960 in cui si legge (p. 4) tra l'altro che «i risultati offrono, con sufficiente chiarezza, un quadro molto interessante dello stato economico e sociale delle provincie; anzi, sarebbe meglio dire della loro depressione economica, effetto non soltanto del fatale regime dei vicerè spagnuoli, simile ad un'amministrazione coloniale, ma anche dello sgoverno borbonico». Considerazioni sull'impatto della politica economica dei Napoleonidi relativamente al territorio calabrese in G. Barbera Cardillo, *La Calabria industriale preunitaria 1815-1860*, Napoli 1999 in cui si fornisce (pp. 38-39) il seguente, e interessante, giudizio sintetico: «durante i dieci anni del governo francese non erano maturate in Calabria condizioni favorevoli allo sviluppo economico e ad una trasformazione strutturale dell'economia. Nonostante l'eliminazione della concorrenza inglese avesse incoraggiato la produzione di molti beni, lo sviluppo industriale era stato quantitativamente esiguo, mentre scarsi progressi si erano registrati in direzione di un mutamento delle modalità produttive. La fine del blocco continentale e l'adozione da parte del nuovo governo di una politica commerciale liberista, esponevano improvvisamente il fragile apparato produttivo del settore secondario calabrese – caratterizzato da una miriade di piccole attività, con tecniche antiquate, legate alla domanda di mercati locali – alla concorrenza dei manufatti inglesi, francesi, belgi, svizzeri e boemi, di miglior qualità e minor prezzo. Sicchè, si verificava un vistoso arretramento, in termini quantitativi, della produzione, mentre si allargava ulteriormente il gap tecnologico. le difficoltà produttive (...) avviluppavano l'economia regionale in una spirale recessiva, minando i rapporti tra le classi sociali e frenando il già lento processo di cambiamento degli equilibri sociali che aveva caratterizzato il Decennio». Ma si veda anche U. Caldora, *Calabria napoleonica (1806-1815)*, Napoli 1960, pp. 326-329. Per un quadro generale, F. Clerici, *Le finanze napoletane durante il Regno di Giuseppe Bonaparte*, Roma, 1936. Ricostruisce le interessanti vicende di un mercante calabrese della seconda metà del Settecento A. Placanica, *Mercanti e imprenditori*, in Id., *La Calabria nell'età moderna*, I, *Uomini, strutture, economie*, Napoli 1985, (almeno) pp. 271-274.

un'apposita Commissione – l'ennesima, peraltro, di quel groviglio di Commissioni che s'accesero, brillarono e si spensero nel corso del Decennio a Napoli, vera e propria sorta di fucina normativa¹¹² – che, sotto la presidenza del Gran Giudice Ministro della Giustizia, era incaricata di proporre «quelle modificazioni sull'attuale legislazione» che, in base alla «esperienza», si sarebbero stimate «necessarie al bene de' nostri sudditi¹¹³». Pietro Colletta¹¹⁴ – nella sua nota *Storia del reame di Napoli* – scrive che il sovrano «raccolse in quattro adunanze i migliori ingegni napoletani, e lor disse che, per gli ultimi avvenimenti acquistata da noi piena indipendenza politica, era suo debito riordinare il Regno senza soggezione o somiglianza o gratitudine ad altro Stato; così adombrando le tollerate catene per nove anni. Chiamava in aiuto il consiglio de' più sapienti e più amanti di patria, che intendessero a riformare i codici, la finanza, l'amministrazione, l'esercito¹¹⁵». Il decreto aggiungeva che i Tribunali e le Corti del Regno avrebbero dovuto elaborare delle proposte da sottoporre alla Commissione, come rammemorava anche Mario Da Passano¹¹⁶.

Ebbene, circa i lavori delle Corti e dei Tribunali nonché di quelli della stessa Commissione non si sarebbe saputo più nulla¹¹⁷. Ma, come anticipato¹¹⁸, le nostre ricerche

¹¹² Relativamente al diritto e alla procedura penale, come noto, già sotto Giuseppe Bonaparte vide la luce «un'opera legislativa robusta e organicamente compiuta», A. Cavanna, *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808): veduta aerea degli scavi* in S. Vinciguerra, (curr.), *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, cit., p. CCCLXV. Peraltro, alla materia criminale, si continuò a lungo a lavorare anche successivamente al 1808, A. Valente, cit., pp. 315-318. Sul diritto civile si rimanda alla nota n. 52. Meno complesse vicende ebbero in sorte il Codice di commercio e quello di procedura civile, F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789 a quella delle riforme italiane, 1847*, I, Torino 1864, p. 559. La Commissione cui si fa riferimento nel testo rappresenta l'ultima posta in essere dal legislatore francese in terra napoletana.

¹¹³ Decreto 21 maggio 1814. Inoltre, un decreto del 22 maggio affidava ad una Commissione l'incarico di rivedere tutti i Codici, A. Valente, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, cit., p. 319: «la degna fatica dai giuristi meridionali e da Francesco Ricciardi compiuta nei nuovi codici non venne coronata dal successo che quelli se ne ripromettevano; e di ciò rimase in fondo al cuore di essi amaro scontento, sicchè appena si sentirono liberi dalla catena che li legava alla Francia ed all'Imperatore, fecero al Re premure, per ottenere che venisse nominata una nuova Commissione per l'esame della legislazione vigente». La Commissione risultava suddivisa in quattro sezioni – Codice civile, Rito civile, Codice penale e di istruzione criminale, Commercio e prede – che lavoravano «tutte sotto la Presidenza del Ministro di Giustizia». Per i componenti della Commissione si può vedere C. De Nicola, *Diario napoletano 1789-1825*, Parte II, Napoli 1906, pp. 729-730. Su tale rilevante opera, e sul suo autore, può leggersi F. Mastroberti, *Il Diario e la biografia di Carlo De Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall'antico al nuovo regime*, in *Frontiera d'Europa*, 2005, II, pp. 119-238.

¹¹⁴ A. Scirocco, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 27, Roma 1982, pp. 27-34.

¹¹⁵ P. Colletta, *Storia del reame di Napoli*, II, Napoli, 1957, pp. 430-431. L'autore in precedenza (p. 279) aveva ricordato l'introduzione nel reame del Codice di commercio con queste parole: «delle due parti del Codice di commercio, la esterna mancava, la interna fu diligentemente ordinata, le frodi antivedute o punite, le perdite provenienti da avversa fortuna soccorse. Sembrerebbero eccedenti le regole o legami imposti ai commercianti; ma il lungo uso degli inganni, la rilassatezza delle antiche ordinanze, l'avarizia crescente, la corrutela de' tempi esigevano quel rigore. Speriamo giorno in cui sieno soperchie quelle catene, che ora per vergogna del secolo appena bastano. Concetto sapientissimo del Codice fu la istituzione de' tribunali di commercio, giudici i commercianti, eletti da commercianti, e mutabili a tempo: jury di commercio. La parte esterna del Codice, la internazionale, trasandata per furor di guerra e di sdegno con la Inghilterra, speravasi nella pace».

¹¹⁶ M. Da Passano, *La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese*, in S. Vinciguerra (curr.), *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, cit., p. CLXVIII (ma si veda pure p. CLXXIX).

¹¹⁷ Infatti sono andati «persi» come ricorda F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli 2001, pp. 217-218 e non se ne conosce alcunché.

di archivio hanno determinato che ci imbattessimo nelle *Riflessioni* effettuate dalla Corte di Appello di Catanzaro¹¹⁹ in merito alle *Osservazioni* sul *Code de commerce*¹²⁰ prodotte dai Tribunali di prima istanza di Monteleone e di Cosenza. Un tassello dei lavori in parola ha così visto la luce. Si tratta, per quanto ci consta, di un inedito.

Più dettagliatamente, per quanto possiamo arguire dai nostri studi archivistici, riteniamo che i Tribunali effettuarono le loro *Osservazioni* e che queste vennero raccolte e chiosate dalla Corte di Appello di Catanzaro la quale, da ultimo, redasse un terzo documento di sintesi – che verosimilmente tenne anche conto delle varie sollecitazioni giunte e le armonizzò tra loro – poi inviato nella capitale, a Napoli¹²¹. Tre momenti dunque. Noi siamo entrati in possesso delle carte relative a quello di mezzo. Procediamo allora con la loro analisi, principiando dalle chiose della Corte di Appello catanzarese sulle *Osservazioni* del Tribunale di Monteleone¹²², di cui si è già analizzato l'operato a livello giurisprudenziale.

Le annotazioni risultano molto tecniche e si soffermano su due sole questioni particolari. *In primis*, il Tribunale fa riferimento all'importante art. 110 del *Code*, inerente alla *Lettera di cambio*¹²³. Si concordava circa la necessità che tale «specie di biglietti» venisse, per dettato codicistico, «corredata di forme caratteristiche onde meritare quegli effetti e quei privilegi che per favor del commercio le furono accordati dall'uso, dalla consuetudine e dalla legge scritta» ma si temeva che, nel caso mancassero alcune delle «forme richieste», la scrittura stessa divenisse una semplice carta privata priva di ogni valore. La Corte, posto che la perdita della qualità di atto di commercio era da dimostrarsi caso per caso, facilmente opinava che la scrittura era comunque utilizzabile quale scrittura privata producente tutti gli effetti civili previsti dalla legge. Più fondata appariva la seconda questione, il Tribunale proponendo che l'art. 115¹²⁴ venisse, parzialmente, riformulato, o

¹¹⁸ *Retro*, p. 10.

¹¹⁹ Come noto, i quattro Tribunali di appello del Regno erano quelli di Napoli (per le provincie di Napoli, Terra di lavoro, Principato citeriore, Principato ulteriore, Molise e Capitanata), Chieti (per le tre provincie di Abruzzo), Altamura (per le provincie di Terra di Bari, Basilicata e terra di Otranto) e Catanzaro (per le due Calabrie), come statuito dall'art. 42 della citata *Legge che contiene l'organizzazione giudiziaria* (20 maggio 1808, n. 140).

¹²⁰ In ASCz, Atti del Governo ovvero Ministeriali Leggi e Decreti dall'anno 1806 all'anno 1827, parte II, II, b. 1, f. 1.

¹²¹ Ci conforta in questa ricostruzione la circostanza che nelle carte di archivio si è rinvenuto un terzo documento rispetto ai due analizzati diffusamente nel testo e riportati in appendice. Alludiamo a quella che pare la prima provvisoria stesura, presentandosi piena di cancellature, delle *Osservazioni* finali elaborate dalla Corte di Catanzaro da inviarsi come resoconto finale alla Commissione che le aveva sollecitate, le ultime parole del documento essendo infatti: «queste riflessioni ha creduto la Corte sottomettere al giudizio della Commissione rispettabile, che deve esaminarle e giudicarvi». In tale terzo, ed ultimo, documento (peraltro ampiamente mutilo e riportante anche abrasioni) si possono leggere solo brevi considerazioni sugli articoli 122 primo Libro, e 223 secondo Libro.

¹²² Il documento è intitolato *Riflessioni su le osservazioni fatte dal Tribunale civile di Monteleone sul Codice di Commercio*, in ASCz, Atti del Governo ovvero Ministeriali Leggi e Decreti dall'anno 1806 all'anno 1827, parte II, II, b. 1, f. 1. Il testo completo del documento in *Appendice* n. 2.

¹²³ Art. 110: «la lettera di cambio è tratta da un luogo su d'un altro, essa è datata. Essa annunzia la somma da pagare, il nome di colui che deve pagare, l'epoca e il luogo ove il pagamento deve effettuarsi, il valore somministrato in moneta, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera. Essa è all'ordina di un terzo all'ordine del traente medesimo. Se essa è per 1. 2. 3. 4. etc. essa stessa lo esprime».

¹²⁴ Art. 115: «la provvista de' fondi deve esser fatta dal traente, o da quello per il di cui conto la lettera di cambio sarà tratta, senza che il traente cessi di essere personalmente obbligato».

meglio «rettificato», nel senso di limitare la «personale obbligazione» del traente di una cambiale per conto di un terzo esclusivamente a favore dei terzi possessori. La Corte si vede costretta a riconoscere la questione come fondata ma rimarca che «a buon conto con l'articolo medesimo siesi voluto ad un tratto troncane giudiziosamente le antiche e interminabili questioni che su questo punto hanno diviso i più valenti giureconsulti» tra i quali non si omette di ricordare talune celeberrime autorità dottrinali: nella giberna concettuale dei giudici non possono così mancare, tra gli altri¹²⁵, Jacques Savary ed il suo *Parfait Négociant*¹²⁶, Robert Joseph Pothier con uno dei suoi celebrati *Traité*s, per l'esattezza il *Trattato del contratto di cambio*, e Pompeo Baldasseroni con il *Leggi e costumi del cambio*¹²⁷. I togati considerano la soluzione adottata dal legislatore napoleonico perfettamente rispondente alla «speditezza degli affari di questo tempo», alla «celerità della procedura che vi è analoga» e, finalmente, al generale «interesse insomma del commercio». Diversamente avrebbe dilagato, e prosperato, appunto un ginepraio di questioni e distinzioni la soluzione delle quali sarebbe dipesa unicamente da «dubbe prove» in grado di «mettere nell'ondeggiamento la mente del magistrato che deve giudicare».

Più sintetiche, ma maggiormente significative, le annotazioni della Corte alle *Osservazione* del Tribunale di Cosenza¹²⁸. E qui giova rimarcare immediatamente, e chiaramente, un passaggio di quelli decisivi. Quella che ci appariva nelle nostre ricerche una semplice impressione s'eleva tosto a certezza. La scienza giuridica calabrese – in modo particolare gli importanti giudici della Corte di Appello – appoggia senza titubanze il modello di razionalità scientifica napoleonica, pur in ogni senso così distante: certo geografico ma anche, e fino a ieri, politico-istituzionale. Se il Tribunale avanza qualche dubbio o perplessità circa le definizioni, realmente essenziali nell'intero ordito codificatorio, di «commerciant» ovvero di «atto di commercio» – giusti gli articoli 7 e 632-633 del *Code*, recanti l'autentico stigma del *novum* giuridico – la Corte è quanto mai recisa nell'abbracciare il dispositivo codicistico a nulla valendo neppure l'invocato, e in verità notissimo, frammento di Giavoleno (D. 50. 17. 202) fortemente sconsigliante il ricorso alla gabbia delle definizioni appunto. La Corte è di ben altro avviso. Si consideri quanto asserisce circa il testè richiamato art. 7: esso è lodato per «una brevità, precisione ed esattezza che chiunque abbia fior di senno non può fare a meno di riconoscersi». Di più: «in queste espressioni non si trova equivoco ma tutto è chiaro». A noi pare che, così, la Corte avesse nitidamente colto i caratteri di, felice, innovazione prospettati dal *Code* probabilmente assai meglio di quanto non avrebbe poi fatto, nei secoli successivi, ampia parte della storiografia, come brevemente illustrato nel primo paragrafo del presente lavoro.

¹²⁵ Sono infatti citati pure Matthäus Wesenbeck, Arnold Vinnius ed Ulrik Huber, su cui, almeno, I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., alle pp. 25, 54, 63, 366.

¹²⁶ *Le Parfait Négociant: ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France et des pays étrangers*. Tale opera, con prima edizione parigina del 1675, ebbe un successo enorme e venne più volte tradotta nelle maggiori lingue europee. Savary, «colto mercante parigino, univa all'attività professionale e alle funzioni di giudice nelle cause commerciali la capacità di esporre le regole proprie del commercio del tempo», così A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 323.

¹²⁷ «Sarà grazie alla fama derivantegli da quest'opera che B. verrà incaricato dal ministro della Giustizia del Regno italico Giuseppe Luosi, di compilare un progetto di codice di commercio di terra e di mare», M. Fortunati, *ad vocem*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, p. 148.

¹²⁸ Il documento è intitolato *Osservazioni del Tribunale di prima istanza di Cosenza*, in ASCz, Atti del Governo ovvero Ministeriali Leggi e Decreti dall'anno 1806 all'anno 1827, parte II, II, b. 1, f. 1. Il testo completo in *Appendice* n. 3.

Quanto al resto, il Tribunale esprime riserve circa l'efficacia di certe statuizioni in ordine al tempo prescritto per far valere un'azione, anche in considerazione «della facilità o difficoltà delle comunicazioni»¹²⁹, e, da ultimo, auspica che, come per gli altri codici, anche per quello di commercio la numerazione degli articoli fosse progressiva, «senza che ciascuno dei quattro libri offrisse la sua particolare numerazione».

Anche sulla scorta di queste *Osservazioni*, la Corte di Appello di Catanzaro redasse poi la sua relazione finale e la inviò a Napoli, dove aveva sede la Commissione regia. Questo che potremmo definire un interessante tentativo di parziale nazionalizzazione posticipata dei Codici non trovò però alcun esito a causa delle ben note vicende seguenti alla definitiva sconfitta dell'*Empereur* nella fatale piana belga. Il Borbone tornava così sul trono¹³⁰. Il quadrante della Storia segnava l'ora della Restaurazione¹³¹.

¹²⁹ Essenzialmente, sull'art. 165 a norma del quale «se il possessore esercita il ricorso individualmente contro il suo cedente, egli deve fargli notificare il protesto e in mancanza di rimborso, farlo citar in giudizio nei quindici giorni che vengono in seguito alla data del protesto, se questi risiede in distanza di cinque miriametri. Tale dilazione riguardo al cedente domiciliato a maggior distanza di cinque miriametri dal luogo ove la lettera di cambio era pagabile, sarà aumentato di un giorno per ogni due miriametri e mezzo eccedenti i cinque miriametri». L'art. 166 aggiungeva che «le lettere di cambio tratte dalla Francia e pagabili fuori del territorio continentale della Francia in Europa, essendo protestate, i traenti e i giranti residenti in Francia, saranno convenuti nei termini qui appresso; di due mesi per quelle che erano pagabili in Corsica, nell'isola d'Elba o di Capraia, in Inghilterra e negli Stati limitrofi della Francia; di quattro mesi per quelle che erano pagabili negli altri Stati d'Europa; di sei mesi per quelle che erano pagabili negli Stati del Levante e sulle coste settentrionali dell'Africa; di un anno per quelle che erano pagabili nelle coste occidentali dell'Africa, sino e compreso il Capo di Buona Speranza, e nelle Indie occidentali; di due anni per quelle che fossero pagabili nelle Indie orientali. Tali termini saranno osservati nelle stesse proporzioni per il ricorso contro i traenti e giranti, residenti nelle possessioni francesi poste fuori dall'Europa. I termini qui sopra indicati, di sei mesi, di uno e due anni, saranno duplicati in tempo di guerra marittima».

¹³⁰ Ampiamente note le vicende storico giuridiche seguenti al ritorno di Ferdinando di Borbone sul trono napoletano e descritte da Gaspare Capone, *Discorso sulla storia delle leggi patrie all'altezza reale del principe d. Ferdinando duca di Calabria*, Napoli 1854, p. 62: «le leggi del decennio, trovate in osservanza da S. M. defunta al suo ritorno del 15, riceveron da quella una saggia prorogazione interina; per non turbare, dopo tanti anni, con un repentino cambiamento, il ricorso delle cose civili, e per dar luogo frattanto ad una loro matura riforma. Cotal riforma venne fuori appunto il 1819, dietro gli avvisi del Supremo Consiglio di Cancelleria». L'1 settembre 1819 entrò in vigore il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*. Esso risultava suddiviso in cinque parti, l'ultima dedicata alle *Leggi di eccezione per gli affari di commercio*, R. Feola, *Dall'illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli 1982, pp. 291-303. F. Masciari, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione. Codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Soveria Mannelli 2003, p. 58 ricorda inoltre che «nel periodo ricompreso tra l'emanazione del codice di commercio del 1819 e la caduta del Regno meridionale, sull'intera materia commerciale si esercitarono solo minimi interventi innovativi» per concludere nel senso del «disinteresse sostanziale dimostrato dal legislatore borbonico rispetto alla materia commerciale, in un panorama in cui anche la dottrina giuridica del Regno denota uno scarso interesse per i temi legati al diritto e alla procedura commerciali». Considerazioni, queste ultime, in verità anticipate già da O. Abbamonte, *I Tribunali di Commercio nel Regno di Napoli tra Decennio e Restaurazione*, cit., pp. 516-517.

¹³¹ Sui Tribunali di Commercio nel periodo borbonico (almeno), G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, II, Milano 1977, pp. 865-868.

APPENDICE

I. Si riportano di seguito alcune sentenze, tra quelle esaminate, del Tribunale di Commercio di Monteleone¹³²

25 aprile 1812

Tra il signor Domenico Moretti, negoziante di Prima classe, patentato nel Ruolo supplementario del comune di Gioia al n. 1 dell'anno 1811, Attore domiciliato a Gioia, rappresentato dal suo Procuratore speciale signor Brunantonio Varano;

ed il signor Giuseppe Minoliti, merciere, domiciliato a Palmi, reo convenuto e non comparente. Visti gli atti.

Inteso il Procuratore speciale dell'attore in udienza pubblica.

Considerando che sebbene il titolo prodotto dall'attore debba valutarsi piuttosto come un ordine che come una cambiale, a motivo che esser l'adempimento prefisso in derrate, non in danaro, pure le stesse regole, e disposizioni del Codice di Commercio relative alle cambiali sono estese agli ordini in derrate dall'articolo quinto del Real Decreto del cinque novembre milleottocento ed otto.

Considerando che perciò l'accettante è tenuto all'adempimento dell'obbligo contratto coll'accettazione.

Considerando che la mancanza di adempimento è provata dall'atto di protesto.

Considerando che il reo convenuto citato legalmente non è comparso.

Il Tribunale facendo funzione di Tribunale di Commercio condanna anche con arresto personale il signor Giuseppe Minoliti a consegnare a beneficio del signor Domenico Moretti botti tredici e staja trenta di olio chiaro lampante nella Marina delle Pietrenere. Lo condanna parimente alle spese del protesto e del giudizio. Si riserva pronunciare sulla dimanda dei danni ed interessi quando l'attore ne presenterà specifica in regola.

La presente sentenza sarà eseguita provvisoriamente previa intimazione da farsi dall'usciera della Giustizia di Pace di Palmi Antonio Solano.

25 aprile 1812

Tra il signor Domenico Moretti, negoziante di Prima classe, patentato nel Ruolo supplementario del comune di Gioia al n. 1 dell'anno 1811, Attore domiciliato a Gioia, rappresentato dal suo Procuratore speciale signor Brunantonio Varano;

ed il signor Giuseppe Antonio Sandulli, proprietario domiciliato a Palmi, reo convenuto e non comparente.

Visti gli atti della presente causa.

Inteso nella pubblica udienza il Procuratore speciale dell'attore.

Considerando che il protesto deve enunciare secondo l'articolo centosettantaquattro del libro primo del Codice di Commercio l'intimazione di pagare e i motivi del rifiuto di pagamento;

Considerando che l'atto esibito dall'attore non contiene le suddette circostanze ma soltanto la protesta per non aver Sandulli soddisfatto la cambiale da lui accettata.

Considerando che il reo convenuto dopo la citazione non è comparso.

Il Tribunale funzionante da Tribunale di Commercio, in contumacia del signor Giuseppe Antonio Sandulli, ordina di reiterarsi il protesto a termini della legge.

Spese a carico dell'attore.

25 aprile 1812

Tra il signor Domenico Moretti, negoziante di Prima classe, patentato nel Ruolo supplementario del comune di Gioia al n. 1 dell'anno 1811, Attore domiciliato a Gioia,

¹³² ASCz, Tribunale di Monteleone – Tribunale di Commercio, Sentenze 1812-1816, 1 (1812).

rappresentato dal suo Procuratore speciale signor Brunantonio Varano;

e Domenico Calì, maestro sarto, domiciliato a Palmi, reo convenuto e contumace;

Visti gli atti; Inteso nella pubblica udienza il Procuratore speciale dell'attore;

Considerando che l'accettante è tenuto al pagamento della cambiale da lui accettata, articolo centoventuno del libro primo del Codice di Commercio, e che il rifiuto di Domenico Calì è provato dall'atto di protesto esibito dall'attore;

Considerando che il suddetto reo convenuto non è comparso;

Il Tribunale funzionante da Tribunale di Commercio dichiara la contumacia di Domenico Calì e lo condanna a pagare anche con arresto personale all'attore lire ottocentoottanta, siano ducati duecento, valuta della cambiale protestata, ed alle spese del giudizio.

La presente sentenza si esegua provvisoriamente, dopochè sarà intimata dall'usciera della Giustizia di Pace di Palmi Antonio Solano.

7 dicembre 1812.

Tra il signor Francesco Genovese di Domenico, proprietario, domiciliato a Reggio, rappresentato dal suo Procuratore speciale, signor Brunantonio Varano;

Ed i signori Antonio Genovese, Raffaele Valensise, Pietro Nava ed Andrea Meduri, proprietari, domiciliati a Reggio, rei convenuti non comparenti;

Visti gli atti;

Inteso il suddetto Patrocinatore speciale;

Considerando che ogni controversia tra soci o per motivo di società deve essere giudicata dagli arbitri, art. 51 del Codice di Commercio; Considerando che la presente contestazione è tra soci e per motivi di società;

Considerando che i rei convenuti non sono comparsi;

Il Tribunale di Commercio dichiarando la contumacia contro i signori Antonio Genovese, Raffaele Valensise, Pietro Nava ed Andrea Meduri, ordina quanto segue.

1 La presente causa di commercio sia giudicata dagli arbitri.

2 Le parti contendenti fra lo spazio di giorni quindici dopo la notifica della presente sentenza passeranno una scrittura pubblica, o privata, precisando gli oggetti in controversia.

3 Nomineranno di comune consenso nell'enunciata scrittura di compromesso, e non trovandosi d'accordo son nominati di ufficio da questo Tribunale i negozianti signori Gaetano Pedace, Vincenzo Attanasio e Marino Vollero, tutti e tre domiciliati in Reggio.

4 Stabiliranno nella detta scrittura la durata delle funzioni degli arbitri. Resterà in contrario fisso il termine di sei mesi, da calcolarsi dal dì della pubblicazione di questa sentenza.

5 Sarà lecito agli arbitri detti di accordare nel prosieguo della procedura delle discrete dilazioni, non eccedenti li giorni dieci, onde essere a portata di presentare degli altri documenti.

6 Giudicheranno colle sole carte rimesse dal Tribunale giusti l'articolo 59 del citato Codice e fermi i termini della dilazione stabilita per la prestazione di nuove scritture.

7 Senza veruna formalità di giudizio potranno le parti contendenti rimettere le carte e le memorie, che crederanno all'uopo necessarie, agli arbitri destinati.

8 Onde procedere regolarmente avranno, gli arbitri nominati, presenti gli articoli compresi nella sezione prima del Libro primo del citato Codice e l'articolo 429 del Codice giudiziario.

9 Sarà il di loro laudo infine ragionato e trasmesso nella cancelleria di questo Tribunale di Commercio ai termini dell'articolo 61 del detto Codice di Commercio.

La presente sentenza s'intimi ai contumaci dall'usciera di Giustizia di Pace di Reggio.

7 dicembre 1812

Tra il signor Michele La Cava, proprietario, domiciliato a Reggio, attore, rappresentato dal procuratore speciale signor Giovanni Bonelli;

Ed il signor Francesco Genovese di Domenico, proprietario domiciliato a Reggio non comparente;

Visti gli atti;

Inteso il suddetto Procuratore speciale;

Considerando che l'attore fu incaricato dal reo convenuto per la formazione del pane, che dovessi somministrare alla truppa stazionata in Reggio nel 1810, in forza dell'appalto fatto dalla Società Genovese, Valensise, Nava, Meduri, come puntualmente adempiuto;

Considerando che spirata la detta fornitura fu eletto di comune consenso della suddetta Società il signor Simone Cavassa onde esaminare i conti di ciascuno;

Considerando che avendo l'attore presentati al nominato signor Cavassa i suoi bilanci, furono gli stessi discussi in presenza della suddetta società, ed essendosi riconosciuti esatti e regolari, venne il medesimo dichiarato creditore in ducati millecentoventisette, o grana sessantadue, lire quattromilanovecentosessantuna e centesimi cinquantaquattro, siccome risulta dal bilancio firmato dal reo convenuto, dai processi verbali firmati da tutti i soci e dalla relazione del menzionato Cavassa;

Considerando che l'azione dell'attore nasce da titoli commerciali, e per oggetto di fornitura;

Considerando che gli interessi, ove non sono convenuti, si debbono dal dì dell'interpellazione giudiziaria;

Considerando che il reo convenuto, quantunque fu citato nel modo consueto, si è reso contumace.

Il Tribunale di Commercio, dichiarando la contumacia contro il signor Francesco Genovese, lo condanna a pagare, anche coll'arresto personale, in beneficio dell'attore la somma di ducati millecentoventisette, o grana sessantadue pari a lire quattromilanovecentosessantuna e centesimi cinquantaquattro;

Lo condanna ancora all'interesse da calcolarsi al sei per cento e dal dì sei novembre corrente anno 1812 fino al giorno della soddisfazione;

Lo condanna infine alle spese del giudizio;

la presente sentenza s'intimi al contumace dall'usciera del suo domicilio, che destinerà il Giudice di Pace di Reggio.

10 dicembre 1812

Tra li signori Vincenzo e Clemente Vossi, negozianti, patentati al n. 300, domiciliati a Monteleone, attori, rappresentati dal di loro Procuratore speciale, signor Luigi Simonelli;

Ed il signor Annunziato Marmora, negoziante patentato domiciliato a Zammarò, reo convenuto e contumace;

Visti gli atti;

Inteso il suddetto Procuratore speciale;

Considerando che il credito degli attori, signori Vossi, in ducati centoquattro, lire quattrocentocinquantaquattro e centesimi sessanta, nasce da una trajettizia a firma del reo convenuto, gravata sopra il signor Saverio Nicolini;

Considerando che, sebbene fu la cennata trajettizia accettata dal nominato signor Nicolini, purtuttavolta non volle estinguerla al maturo termine;

Considerando che il reo convenuto è contumace;

Il Tribunale dichiara la contumacia contro il signor Annunziato Marmora e lo condanna, anche coll'arresto personale, a pagare in beneficio dei signori Clemente e Vincenzo Vossi la somma di ducati centoquattro, lire quattrocentocinquantaquattro e centesimi sessanta;

Lo condanna ancora agli interessi alla ragione del cinque per cento, e dal dì del protesto sino al giorno della soddisfazione;

Lo condanna infine alle spese. La presente sentenza s'intimi al contumace dall'usciera Vito Greco.

17 dicembre 1812

Tra il signor Michele Donato, negoziante domiciliato in Catanzaro, attore, rappresentato dal suo Procuratore speciale signor bruno Leone;

Ed i signori Pasquale Tallaridi e Nicola Romano, negozianti, domiciliati in Catanzaro, rei convenuti e patrocinati dal di loro procuratore speciale signor Giovanni Bonelli;

Visti gli atti della presente causa;

Intesi li suddetti procuratori speciali nella pubblica udienza;

Considerando che il credito dell'attore nasce da cambiale legittimamente protestata;

Considerando che la forma della scrittura e non la qualità di negoziante rende la causa di competenza commerciale, ed in conseguenza l'attore, avendo nell'atto di citazione indicato il numero della sua patente, non era nell'obbligo di esibirla;

Considerando che per la stessa ragione non è necessario che il luogo dove la cambiale si trae sia piazza conosciuta di Commercio;

Considerando che il signor Tallaridi asserisce, e non dimostra, esser dell'età di ottant'anni. E che questa eccezione può sempre opporsi civilmente per evitare l'arresto personale, anche dopo la sentenza, la quale suppone sempre l'età richiesta dalla legge,

Il Tribunale aggiudicando all'attore l'effetto della contumacia riunita, condanna i signori Pasquale Tallaridi e Nicola Romano a pagare all'attore lire novecentosessantotto, cogl'interessi al sei per cento dal giorno del protesto ed alle spese.

La presente sentenza si esegua provvisoriamente anche coll'arresto personale.

II. Riflessioni su le osservazioni fatte dal Tribunale civile di Monteleone sul Codice di Commercio¹³³

1 Non è dubbio che la forma precisamente prevista dal Codice di Commercio nell'art. 110 del I libro perché una scrittura possa caratterizzarsi lettera di cambio, è tanto indispensabile, che mancandovi alcuno dei requisiti, che vi si richiedono, cesserà di esser cambiale. Era necessario, che questa specie di biglietti còmputi in termini brevi, e precisi, la di cui utile invenzione è dovuta per comune opinione a' Giudei imitati poi dai fiorentini, fosse corredata di forme caratteristiche onde meritare quegli effetti e quei privilegi che per favor del commercio le furono accordati dall'uso, dalla consuetudine e dalla legge scritta. Ma se tale scrittura perché sfornita di alcuna delle forme richieste non dovrà più riputarsi lettera di cambio, non è vero che diverrà assolutamente una carta privata non commerciale, come il Tribunale civile suppone; dippiù, è vano il timore che come carta privata possa dirsi nulla, nel caso che suppone il Tribunale medesimo di essere scritta di alieno carattere, senza contenere il «bono, o approvato per tale somma», di cui si fa parola nell'art. 1326 del Codice civile; ed infine è erronea l'addizione che bramerebbe il Tribunale che si facesse all'articolo, di cui si tratta, cioè che la cambiale tra qualunque sorta di persone, che sia mancante di alcuna delle forme prescritte, varrà come semplice premessa simile a quelle specificate in detto art. 1326.

Per convincersi della regolarità della proposizione basta riflettere che la lettera di cambio che manchi di firma, se non varrà come cambiale, valerà sicuramente come un mandato, che il traente dirige al trattario e come una ricognizione, che il primo fa, di avere ricevuto dalla persona additata nella cambiale la somma che vi si contiene. Ora gli obblighi, che in queste circostanze si contraggono, e le rispettive azioni, che ne derivano, non sono estinte sol perché la lettera di cambio è priva dei suoi effetti per mancanza di forma, ma rimangono tra quel vigore, che corrisponde a una scrittura privata sì, ma commerciale il contratto è tra negozianti, e quando contenga un atto di commercio, giacchè la qualità di negoziante e l'atto commerciale sono indipendenti dalla cambiale in quanto agli effetti, che non nascono dalla sola sua forma, e

¹³³ Il documento in ASCz, Atti del Governo ovvero Ministeriali Leggi e Decreti dall'anno 1806 all'anno 1827, parte II, II, b. 1, f. 1. Si riporta il documento come si presenta in originale, senza alcuna variazione al testo.

solamente ricadono nella classe delle comuni transazioni civili quando riguardano individui non commercianti e non contengono atti di commercio. Essendo sicuro questo principio, non è cosa esatta il dire che, generalmente e indistintamente, divengano carte semplicemente private e non commerciali tutte le cambiali sformate delle forme sostanziali della lettera di cambio. Oltre di che deve riflettersi che il cambio, se contiene la lettera porta seco la qualità di atto di commercio. Ridotta la cambiale alla qualità di scrittura privata commerciale, o non commerciale a misura della qualità delle persone che vi sono interessate, o della materia che nella cambiale si contiene, qual è il timore che questa scrittura privata divenga nulla e priva di effetto civile? Essa avrà effetto come semplice promessa nei casi preveduti dall'art. 112 del citato libro I del Codice di Commercio, cioè quando sia nella lettera di cambio supposizione o di nome o di qualità o di domicilio o di luoghi dove si trae, o dove abbia a estinguersi; essa fornirà una prova scritturale soggetta soltanto alla verifica delle firme degli interessati per i contratti, che in sé contiene, e per le conseguenze, che da tale verifica deriveranno; essa è esente dalla sorte che potrebbe avere per diritto civile allorchè si tratti di atto emanato da un negoziante, nel caso di esempio recato dal Tribunale di Monteleone, perché nel citato articolo 1326 questa specie di atto forma l'eccezione della regola generale, quando pure lo stesso articolo fosse applicabile alla questione presente, come suppone il Tribunale civile; il che in realtà non è, mentre l'articolo è restrittivo al caso di un biglietto, o promessa privata, mercè della quale una sola parte si impegna inverso l'altra a pagare una somma di denaro, o una cosa apprezzabile, ciò che nulla ha di comune con i contratti contenuti in una cambiale; contratti i quali, quando hanno bisogno di scrittura, la medesima non è soggetta, come già si è detto, alla forma prescritta nel citato articolo 1326. In conseguenza di tutto ciò, il timore del Tribunale è vano, dappoichè, se la scrittura è nulla come lettera di cambio, non è inutilizzata come privata scrittura ma produce tutti quegli effetti civili, che da simili scritture emanano per disposizione della legge.

Che poi sia erronea l'addizione, che lo stesso Tribunale brama doversi fare al mentovato articolo 110 del Codice di Commercio, è facile ravvisare, giacchè l'addizione medesima non solo sarebbe inutile e superflua, dopo tutto e quanto si è detto di sopra, ma renderebbe ancora all'assurdo di trasmutare i contratti diversi, di cui è composta la lettera di cambio, in quella classe di promesse private, di cui si fa parola nell'allegato articolo 1326, e che sono eterogenee agli additati contratti, i quali quando derivano da scrittura già caratterizzata per privata sono sottoposti alle regole corrispondenti, che non possono farne temere la inutilizzazione, ma unicamente obbligheranno i contraenti quelle verificazioni che prescrive la legge, per avere il loro risultato e il loro oggetto.

2 Il Tribunale Civile di Monteleone assume che l'articolo 115 del sopradetto libro I del Codice di Commercio meriterebbe di essere rettificato in quella parte che sottopone con espressioni generali anche il traente di una cambiale per conto di un terzo alla personale obbligazione, ove si tratti della provvisione dei fondi, che deve esser fornita al trattario per estinguere la lettera di cambio; e bramerebbe che codesta obbligazione personale del traente si restringesse, nell'articolo citato, a favore solamente dei terzi possessori, per i quali militano quelle ragioni che non ha il trattario, il quale non può ignorare, al par di quelli, che la lettera si trae per conto del terzo.

Rileva il Tribunale medesimo che la necessità della restrizione, che si propone, è indicata dalla diversità delle opinioni e dei sistemi di giudicare su questo oggetto e par che voglia, ragionando, concludere che la rettificazione dell'articolo nel modo da lui proposto è appoggiata ai più sani principi della legge e della ragione.

A noi sembra che l'articolo in questione, il quale estende la obbligazione del traente anche verso il trattario mercè le generali espressioni con cui è concepito, non può formare oramai oggetto di opinioni diverse, e di diverso modo di giudicare, e che a buon conto con l'articolo medesimo siesi voluto ad un tratto troncargli giudiziosamente le antiche e interminabili questioni che su questo punto hanno diviso i più valenti giureconsulti; in effetti non sono mancati gravissimi commentatori del Diritto Romano i quali, sostenuti da Disposizioni positive di leggi,

hanno stabilito per massima che contro dell'institutore, tuttochè non sia che un mandatario, i contratti da lui fatti con tal qualità potessero ad esempio dall'esercitore sperimentarsi quelle azioni che competono contro il preponente, che è un mandante: così opinò Wesenbeck sul titolo 3 del libro 4 de instit. actione; nello stesso modo ragionò Vinnio su l'appoggio della legge est autem, et pen. de axere ad. 1. 6. ult. naut. camp. stab., commentando il titolo 6 del libro 4 delle Istituzioni. La medesima teoria si rileva in Hubero praelectiones iuris nel titolo 1 del libro 4; non che nell'autore giudiziario della Giurisprudenza civile e criminale nel titolo 13 del libro IV al 101.

Questa teoria è tanto più applicabile al caso delle obbligazioni di colui che trae una cambiale per conto di un terzo, quanto che in questa specie di cambiale ordinariamente non si esprime dal traente la circostanza che l'addosso al trattario si fa per conto altrui, onde dovrebbe in questo caso darsi luogo a delle prove, ed alle verificazioni di fatti non sempre sicuri, a nocimento della rapidità che esige questa materia per la facilitazione del Commercio.

E che sia così vien dimostrato dall'esame dell'origine e indole di questa specie di cambiali e dall'osservare quale sia l'unanime sentimento dei più classici scrittori delle materie commerciali, che hanno esaminata appunto particolarmente la questione che ci tiene occupati. La cambiale che si trae per conto di un terzo prende capo per lo più da un credito, che il traente rappresenta contro questo terzo il quale, assicurando di aver dei fondi in mano altrui, offre al suo creditore di rimborsarsi del suo credito col trarre una lettera di cambio sopra colui che ha i fondi sufficienti di lui suo debitore per estinguerla. Il creditore accetta il prestito e trae la cambiale; questa cambiale frattanto esibita al trattario, può esser principio di diverse questioni tra tutti gli interessati rispettivamente, poichè, ammesso che il traente abbia spiegato al trattario che la lettera di cambio è tirata per conto del terzo, il trattario medesimo può accogliere parimenti e semplicemente la cambiale; può accoglierla precedente protesta; e può non accettarla. Il terzo caso non cade nella presente disputa. Nel primo caso, giusta il sentimento di Savary Parere 12; di Pothier nel Trattato del Contratto di cambio, capitolo IV paragrafo 105 e seguenti; di Baldasseroni Leggi e costumi del cambio parte 2 art. 18 du nouveau parfait negociant tomo 3, e dell'autore delle Pandette francesi, il trattario che ha seguita interamente la fede del terzo, non può esigere la provvisione dei fondi dal traente, il quale è perciò al coperto di ogni azione, ancorchè il terzo fallisce, o non sia per conseguenza nel caso di rimborsare. Ora in questa posizione il traente è dal suo canto obbligato di somministrare al trattario l'ordine, ed il consenso del terzo. La formazione della tratta, onde il detto trattario possa sperimentare le azioni contro del terzo medesimo, altrimenti il traente non è scaricato dalla sua obbligazione, giusta il detto Pothier Traité du contract de change, parte I capo IV n. 105. Nel secondo caso, a senso degli stessi scrittori, il traente è tenuto a subire gli effetti se non dell'azione di mandato, di quella negotiorum gestorum verso il trattario, che ha seguita la di lui fede, e con l'accettazione o estinzione della cambiale gli ha evitato un protesto e le conseguenze che ne sarebbero derivate. Ma perché la protesta del trattario sia utile per lui conviene che vada fornita di tutte le specificazioni che tolgano qualunque equivoco, e bisogna ancora, che lui ne renda avvertito il traente, informandolo della condizione con cui ha accettato la cambiale e del rifiuto da lui fatto di riconoscere il terzo per suo debitore, senza di che rimane esso trattario obbligato verso il traente nel caso di fallenza del terzo anzidetto, e per non essere stato in tempo di ritrarre i suoi fondi dalle mani di costui, a sentimento di Scaccia paragrafo 2 glossa 5 n. 340, e degli autori di sopra citati.

Ora tutte queste vicendevoli operazioni del traente, e del trattario, dalle quali dipende la risoluzione di diversi casi, che possono darsi: tutti li fatti che precedono queste operazioni e che hanno bisogno per lo più di essere verificati per produrre le diverse conseguenze legali che si sono enunciate; la difficoltà che si incontra per siffatta verifica allorchè, come ordinariamente succede, nella lettera di cambio non viene espresso che la medesima è tratta per conto del terzo; la maggiore difficoltà che ne sorge quando il traente e il trattario non sono commercianti di professione, e in conseguenza non hanno i registri in regola, dalli quali possa desumersi senza tema di errore la verità dei fatti; queste cose tutte sono conciliabili con la speditezza degli affari di questo tempo, con la celerità della procedura che vi è analoga, con

l'interesse insomma del commercio; o piuttosto non cospirano a paralizzare, ed a protrarre le commerciali operazioni, ed a mettere nell'ondeggiamento la mente del magistrato che deve giudicare? E se non vi sono conciliaboli, anzi possono essere la sorgente di molte dispute, e di un giudizio erroneo nel definirle, sembra che bene siesi da noi detto che col citato articolo 115 siesi giudiziosamente voluto troncato il nodo, e ridurre la disposizione al punto di evitarsi le questioni, e le distinzioni, che avevano finora fatto dipendere da dubbie prove il risultato delle varie questioni, cui davan luogo le cambiali, di cui si tratta.

E siccome questa disposizione tende alla facilitazione e alla semplicità alla quale devono ridursi le cambiali quanto più si possa, così deve la disposizione stessa francamente abbracciarsi, anche perché dalla medesima nessuno svantaggio reale e indispensabile può temersi per il traente dappoi che costui, creditore del terzo, è in libertà di accogliere o rifiutare l'offerta che questi dappriocipio gli fa, di rimborsarsi col trarre sopra colui che dice esser suo debitore; ed ha sempre l'azione contro il terzo medesimo suo proprio debitore per esser soddisfatto direttamente del suo credito, o di rivolgersi contro di lui nel caso che resta scoperto col trattario, che ha accolta ed estinta la lettera di cambio in contesa.

Ammessi questi principi dettati dalla ragione, fondati su la legge e motivati dall'interesse del Commercio, è facile il conchiudere che la limitazione desiderata dal Tribunale civile sarebbe fuori squadra sia perché distruggerebbe il fine dell'articolo, che fu appunto quello di estinguere quella diversità e ramificazione di dispute che derivano dalla diversità delle circostanze e dei casi, sia perché neppure sarebbe consentanea agli stessi principi adottati dallo stesso Tribunale come base del suo ragionamento; ed invero il Tribunale suppone che nel contratto contenuto nella cambiale per conto del terzo il traente non abbia manifestato altro carattere salvochè quello di mandatario, e che in conseguenza il trattario altra azione non abbia che di rivolgersi contro il mandante, a differenza di altri terzi che possono essere interessati nella stessa cambiale, e che si deve credere che abbian seguita la fede dei loro autori rispettivi, e del traente medesimo; onde debba esser salva la loro azione contro di costui. Ma se si desse il caso, che pure in questa posizione deve supporre, di essere specificato nella cambiale che questa è tratta effettivamente per conto di un terzo, qual ragione codesti terzi interessati potrebbero avere contro il traente materiale, subito che sono consci che questi altro non è che un mandatario altrui? In questo caso e del trattario e degli interessati la sorte dovrebbe esser uguale, e in conseguenza non potrebbe aver luogo la limitazione, e restrizione, dell'articolo, ma interamente questo avrebbe di nuovo a cionarsi, e cambiarsi interamente, il che non è nei voti del divisato Tribunale.

III. Osservazioni del Tribunale di prima istanza di Cosenza¹³⁴

1 «Omnis definitio in jure periculosa est».

La ragione di questa massima natta dalla giurisprudenza si conviene nella legge stessa; *rarum est enim, ut non subverti possit*.

Posto questo principio bisogna dire che quelle definizioni in diritto siano meno inadatte, le quali più si allontanano dal pericolo della sovvenzione, e che quelle abbiano toccato il segno. Se alla precisione e alla brevità uniscono il complesso di quei caratteri e di quei requisiti, alla verità dei quali non vi è chi non riconosca il soggetto definito senza tema di confonderlo con un altro che non sia compagno nella definizione.

I commercianti sono definiti nell'art. 1 del Codice di Commercio con una brevità, precisione ed esattezza che chiunque abbia fior di senno non può fare a meno di riconoscersi; I soggetti della definizione, senza timore di scambiarli con altri, sono commercianti; così è scritto l'articolo, coloro i quali esercitano atti di commercio e ne fanno la loro abituale professione. In queste

¹³⁴ Il documento in ASCz, Atti del Governo ovvero Ministeriali Leggi e Decreti dall'anno 1806 all'anno 1827, parte II, II, b. 1, f. 1. Si riporta il documento come si presenta in originale, senza alcuna variazione al testo

espressioni non si trova equivoco ma tutto è chiaro. Può riputarsi commerciante un cittadino ed essere in conseguenza sottoposto a tutti gli obblighi che sono ingiunti dalla legge a questa classe utile di persone conviene essenzialmente che la sua abituale professione sia il commercio: questa abitudine porta seco naturalmente l'esercizio degli atti commerciali; alla concorrenza di questi due cumulativi requisiti, chi è che non distingue un commerciante? chi è che possa confonderlo? Quale altro segno può esser necessario per riconoscerlo? Può forse temersi che si prenda commerciante colui che isolatamente un atto di una questione di commercio, come chi scrive o accetta una cambiale? Questo certo, ma se questa operazione lo renderà di per se solo soggetto alla giurisdizione del magistrato commerciale in caso di contesa, inviandolo tutti gli altri suoi impegni nella classe comune, ma non potrà dirsi che abbia reputazione di commerciante, mentre la definizione caratterizza tale colui che fa consistere l'abituale sua professione nel commercio, e questa caratteristica è tale di una natura che non può confondersi con altra qualunque, perché solo a colui che ha l'intenzione di commerciare per abito, e che realizza nei fatti questa determinazione dell'animo, può riconoscersi il commerciante. Se dunque la definizione data dal Codice ha tutti i requisiti della verità, e della nettezza, e toglie qualunque equivoco, e qualunque tema di sovvertimenti, il desiderio del Tribunale civile di Cosenza è espresso per altro in termini vaghi e generici, è vano e senz'appoggio.

Lo stesso è da dirsi riguardo alla definizione degli atti, ed oggetti, che costituiscono il commercio propriamente detto. Il Tribunale di Cosenza osserva che il Codice presenta delle idee così generiche che sembra quasi poterne includere molto più di quelle che lo spirito della legge abbia voluto. La osservazione del Tribunale non offrendo alcuno esempio tratto dal Codice per autorizzare il suo desiderio di vedere rettificare quelle definizioni, che gli sembrano soverchiamente eterogenee: generali, esplicative di una definizione errata, e lontana dal testo della legge, incorre in quel vizio, che inesattamente vuole attribuire al Codice commerciale. La Corte di Appello di Catanzaro nell'esame della osservazione di cui si tratta, distingue definizione di oggetti di commercio, e definizione di atti di commercio, come le distingue il Tribunale di Cosenza: gli oggetti del commercio propriamente detto non sono capaci di una definizione particolare, la quale opera atta e precisa, sarebbe d'uopo che comprendesse tutti i generi e tutte le specie che si offrono alla umana industria ed alla speculazione degli ingegni vividi, ed intraprendenti, che con la loro perspicacia, col loro calcolo, e con la loro pazienza, spianano le vie più difficili e disastrose per arrivare allo scopo di rendere commerciabile, per così dire, il proprio intelletto. Bisogna dunque che in luogo di una definizione si contenti quel Tribunale di rinvenire nelle diverse operazioni umane che hanno luogo nella società, codesti oggetti così egregi, diversi, interminabili, che possono formare la materia del commercio, di cui è questione.

In quanto poi agli atti di commercio, basta leggere gli articoli 632 e 633 del Codice, nel primo dei quali sono definiti ed enumerati tutti quegli atti che la legge considera tali in rapporto al commercio di terra, e nel secondo quelli che si riferiscono al commercio marittimo, per convincersi della esattezza della definizione, e della facile sua applicazione a tutti i casi possibili che ne dipendono, e per concludere che con sommo accorgimento si è figurata la vera idea degli atti commerciali, la quale prima era dubbia, a monito che le leggi anteriori non prevedevano espressamente che taluni capi, e sopra tutti gli altri molto vi era di incerto e di arbitrario. Quindi non sa comprendersi la ragione del dubbio espresso dal Tribunale, né sa vedersi il modo onde appagar la sua brama che non si è fissata su di oggetti particolari e che in conseguenza non esiga che una generica risposta.

2 Pare che desidererebbe il Tribunale di Cosenza in secondo luogo, che vengano fissati i termini entro i quali il possessore di una cambiale, che abbia corso nel Regno, possa considerarsi decaduto dall'azione in garanzia del traente e dei giratari (in ragione della facilità, o rarità, com'esso si esprime, delle comunicazioni); supponendo che tale decadenza sia minacciata solo nei casi degli articoli 166, 167 e 168 del citato Codice, i quali riguardano le cambiali tratte nei Paesi stranieri.

Teme la Corte che nel formare quel Tribunale la proposta osservazione sia incorso in un

errore, immaginando che il Codice contenga una lacuna, che realmente non vi è. Ed invero l'articolo 165, che è tratto dall'art. 13 della Ordinanza francese del 1673, apertamente parla dei Nazionali e ha rapporto unicamente alle cambiali, che abbiano giro nel Regno; né di ciò può esser difficoltà quando si legga il contenuto di siffatto articolo, e si conferisca col seguente articolo che tratta delle lettere di cambio tratte all'estero. Ora, nel citato articolo 165 si prescrivono appunto i termini tra i quali il possessore della cambiale possa e debba esercitare la sua azione contro il suo cedente senza prima di incorrere nella decadenza, e nell'articolo 167, che è riferibile e comune all'uno e all'altro dei due precedenti, è preveduto e definito con eguale chiarezza il caso in cui il debitore della cambiale voglia esercitare il suo diritto non solo contro il suo cedente ma anche contro il traente, e contro i garanti collettivamente; e in tal caso consiglia prevenire che egli possa godere relativamente a ciascuno di questi del termine stabilito dagli articoli precedenti. Finalmente, l'art. 166 pronunciando la decadenza a danno del possessore si esprime sul principio nel seguente modo: «dopo spirati i termini sopradetti», val quanto dire quei termini che rispettivamente sono fissati negli articoli 165 e 166, il primo dei quali tratta di una, e il secondo di un'altra specie di cambiali, relativamente al luogo, al quale son dirette. I termini poi fissati rispettivamente sono più che sufficienti, onde possa cessare il timore del Tribunale sulla efficacia o inefficacia loro a misura della facilità o difficoltà delle comunicazioni, mentre se si considera l'impulso, la speditezza e la celerità di cui indispensabilmente abbisognano gli affari commerciali. La misura del tempo designato dalla legge a mettere in servizio l'azione, con l'aumento proporzionato alle rispettive distanze, è la posizione di Parigi in cui si fa uso della felice intitolazione «di atti speciali come commerciali» non vi è chi non comprenda non esservi angolo del Regno in cui possa temersi che sia impossibile godere del beneficio del diritto. La penuria del tempo fa che egli possa, e debba, del beneficio stesso fare uso senza la sua decadenza.

Sembra dunque, che la brama del Tribunale di Cosenza non abbia base o punto di appoggio e che sia ugualmente sfornito di sostegno il suo timore.

3 Bramerebbe infine il detto Tribunale che l'ordine numerico degli articoli fosse progressivo al pari di quello degli altri codici, senza che ciascuno dei quattro libri offrisse la sua particolare numerazione, ciò che produce il bisogno di una più lunga cura e senza alcuna utilità. La Corte, la quale osserva che nel Codice francese, di cui l'Italiano è una traduzione, è tenuto appunto il sistema che propone il Tribunale, non ha cognizione delle ragioni che abbian potuto produrre una diversità tra l'originale e la traduzione e in questa ignoranza, sebbene la Corte sia tratta a concorrere nella opinione del Tribunale, perché sia uniforme il sistema di tutti li Codici, si rimette ai maggiori lumi che adornano l'intelletto degli egregi personaggi che compongono la Commissione cui sottoporrà queste riflessioni per ciò che riguarda questi soggetti.